



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Alta vigilanza della Confederazione sulla Suva

**Valutazione del Controllo parlamentare dell'amministrazione
all'attenzione della Commissione della gestione del Consiglio nazionale**

del 10 marzo 2026

Concetti chiave

suva

Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva)

La Suva fu fondata nel 1912 dalla Confederazione come una delle prime assicurazioni sociali. Oggi è un istituto autonomo di diritto pubblico con sede a Lucerna.

Monopolio parziale della Suva

Tutti i lavoratori dipendenti devono essere assicurati contro gli infortuni. I settori con rischio elevato, come quello edile, e la Confederazione hanno l'obbligo di assicurare i propri lavoratori presso la Suva. Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, la Suva detiene così un monopolio parziale.



Consiglio della Suva

Il Consiglio della Suva si compone di tre gruppi: 16 rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro, 16 delle organizzazioni dei lavoratori e 8 rappresentanti della Confederazione. Il Consiglio della Suva definisce gli obiettivi strategici della Suva, ne nomina la Direzione ed esercita la vigilanza sulla stessa.

Alta vigilanza della Confederazione

La Suva è assoggettata all'alta vigilanza della Confederazione. Conformemente alla legge, il Consiglio federale approva il rapporto annuale e il conto annuale dell'istituto. Inoltre, il Consiglio federale nomina i membri del Consiglio della Suva e approva determinati regolamenti.



L'essenziale in breve

L'alta vigilanza della Confederazione sulla Suva è limitata nella sua portata e adeguatamente disciplinata sul piano legale. Tuttavia, la Confederazione dispone di più informazioni del necessario riguardo alla Suva, cosicché nella prassi non sempre rispetta il perimetro dell'alta vigilanza. Le procedure per la nomina dei membri del Consiglio della Suva da parte del Consiglio federale sono adeguate solo in parte.

A gennaio del 2025, le Commissioni della gestione delle Camere federali (CdG) hanno incaricato il Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA) di fornire una valutazione relativa all'alta vigilanza della Confederazione sulla Suva. La metà dei lavoratori dipendenti in Svizzera è assicurata presso la Suva. La legge assegna alla Confederazione il compito dell'alta vigilanza sulla Suva. Il Consiglio federale approva così il rapporto annuale e il conto annuale della Suva. Inoltre, nomina il Consiglio della Suva, che funge da organo di gestione strategica ed è composto da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché da rappresentanti della Confederazione.

Nella riunione del 3 aprile 2025, la competente sottocommissione del Dipartimento federale dell'interno (DFI) e del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) della CdG del Consiglio nazionale ha deciso che la valutazione avrebbe riguardato le basi legali per l'alta vigilanza della Confederazione, le prescrizioni della Confederazione relative alla composizione e all'organizzazione del Consiglio della Suva nonché l'alta vigilanza nella prassi.

Il CPA ha conferito un mandato esterno per la redazione di un parere giuridico e ha analizzato i documenti in possesso della Confederazione relativi all'alta vigilanza sulla Suva. Ha inoltre condotto interviste con 44 persone, tra cui rappresentanti della Suva.

Di seguito vengono presentate le conclusioni del CPA.

La portata dell'alta vigilanza della Confederazione è limitata e disciplinata in modo chiaro nella legge

Il legislatore ha ribadito in più occasioni l'autonomia della Suva, da ultimo nel quadro della revisione della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), conclusa nel 2017. Alla Suva sono affidati alcuni compiti definiti dalla legge, ma non è un ente autonomo della Confederazione. L'istituto è gestito in modo autonomo dalle parti sociali e la Confederazione è tenuta a esercitare la sua alta vigilanza con moderazione (n. 3.1).

Le basi legali regolamentano in maniera concisa, ma comunque adeguata, la portata e gli strumenti dell'alta vigilanza della Confederazione, il cui obiettivo è garantire la stabilità finanziaria della Suva e un'organizzazione interna adeguata. Tuttavia, la responsabilità ultima per il raggiungimento di questi obiettivi è del Consiglio della Suva. Se vi fossero indizi di una possibile minaccia alla stabilità finanziaria della Suva, la portata dell'alta vigilanza della Confederazione potrebbe essere estesa (n. 3.2). Per garantire la stabilità finanziaria, quando la Suva opera in condizioni

ordinarie è sufficiente che la Confederazione controlli in modo approfondito solamente il conto annuale (n. 6.1).

Al fine di garantire un'organizzazione adeguata della Suva, il Consiglio federale ha emanato o approvato prescrizioni adeguate riguardo alle competenze richieste al Consiglio della Suva. L'organizzazione della Suva riflette la sua autonomia ed è consona alle sue dimensioni. Un comitato del Consiglio della Suva assolve molti dei compiti che nelle imprese sono affidati al consiglio di amministrazione; tra questi figura anche la vigilanza sulla Direzione, una soluzione ritenuta opportuna (n. 3.4). I membri del Consiglio della Suva interpellati hanno confermato al CPA che il Consiglio della Suva e il suo comitato sono adeguati a garantire la vigilanza sulla Suva (n. 5.1).

Nella prassi, la Confederazione oltrepassa il quadro giuridico dell'alta vigilanza

Sebbene, conformemente alla legge, l'alta vigilanza della Confederazione sulla Suva sia di competenza del Consiglio federale, nella prassi è l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) a svolgere tale compito senza una delega formale (n. 3.3).

Quando la Suva opera in condizioni ordinarie, la Confederazione ha diritti di informazione limitati per l'esercizio della sua alta vigilanza. Tuttavia, nella prassi la sezione competente dell'UFSP ottiene più informazioni del necessario e pertanto non sempre si muove all'interno del quadro giuridico dell'alta vigilanza. Per esempio, anziché il rapporto annuale previsto nell'ordinanza, richiede rapporti trimestrali sulla situazione finanziaria. Inoltre, l'UFSP riceve tutti i documenti e i verbali delle riunioni del Consiglio della Suva, in violazione del principio di proporzionalità (n. 6.2).

Oltre all'alta vigilanza sulla Suva, la suddetta sezione dell'UFSP esercita anche la vigilanza giuridica su tutte le assicurazioni contro gli infortuni. Tenuto conto delle conoscenze specialistiche necessarie, è adeguato raggruppare e affidare questi compiti a un unico ufficio. I collaboratori dell'UFSP non hanno perlopiù saputo spiegare in quale ruolo hanno interagito con la Suva (n. 6.4). Distinguere i diversi ruoli è però cruciale, in quanto nella vigilanza giuridica la Confederazione può far valere diritti di informazione più estesi rispetto a quelli che le sono concessi nel ruolo dell'alta vigilanza (n. 3.3). Inoltre, nelle proposte al Consiglio federale per l'approvazione del rapporto annuale e del conto annuale non si menziona che tra la Suva e la Confederazione si tengono riunioni regolari a livello sia dirigenziale sia specialistico. Peraltro, l'incontro annuale tra il capo del DFI e la Suva non viene verbalizzato, in violazione delle disposizioni di legge (n. 6.3).

Il CPA ritiene che il mancato rispetto del perimetro dell'alta vigilanza sulla Suva in alcune situazioni concrete si spieghi con il modo in cui i collaboratori federali competenti concepiscono il proprio ruolo, attribuendogli una portata più ampia di quella prevista dal mandato legale. Questo potrebbe essere dovuto anche a una certa interconnessione professionale (passaggio di collaboratori dalla Suva all'UFSP) nonché alla percezione di un forte senso di responsabilità in ragione della grande rilevanza della Suva per l'economia nazionale. Tuttavia, secondo la legge la Confederazione non ha alcuna responsabilità nemmeno in caso di gravi difficoltà finanziarie della Suva (n. 6.4).

Le procedure interne per la nomina del Consiglio della Suva sono adeguate solo in parte

Il Consiglio federale nomina i 40 membri del Consiglio della Suva, sebbene le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori possano proporre candidature per i rispettivi 16 seggi. In questo modo viene garantita la gestione autonoma della Suva auspicata dal legislatore e affidata alle parti sociali; la procedura risulta quindi coerente con tale obiettivo (n. 4.1).

Nel procedere alla nomina, il Consiglio federale deve provvedere affinché nel Consiglio della Suva siano presenti le competenze necessarie per la gestione e la vigilanza dell'istituto. A questo scopo, ha adottato un profilo dei requisiti nel complesso appropriato, che tuttavia non specifica in che cosa consista l'adeguata rappresentanza delle «categorie professionali» prescritta dalla legge (n. 4.2).

Nel Consiglio della Suva, il Consiglio federale nomina anche otto rappresentanti della Confederazione. Il CPA ha constatato che, solo di recente, la Confederazione ha iniziato a influire sulla composizione di questo gruppo di persone (n. 4.1). Inoltre, l'Amministrazione federale non esamina in modo sufficiente le candidature prima della nomina. L'UFSP si limita a controllare se è stata presentata la documentazione richiesta, senza esaminarne il contenuto. E comunque mancano istruzioni su come valutare le relazioni d'interesse. Da ultimo, anche la ripartizione delle responsabilità tra l'UFSP e il dipartimento non è definita in modo sufficientemente chiaro nella procedura relativa alla preparazione della nomina (n. 4.3).

La designazione legale «rappresentanti della Confederazione» è fuorviante

La legge sull'assicurazione contro gli infortuni stabilisce che dei 40 membri del Consiglio della Suva fanno parte, oltre che 16 rappresentanti dei lavoratori e 16 rappresentanti dei datori di lavoro, anche otto «rappresentanti della Confederazione». Diversamente dai rappresentanti federali che siedono nei consigli di amministrazione o d'istituto di unità rese autonome, questi membri del Consiglio della Suva non possono tuttavia ricevere istruzioni dalla Confederazione, bensì devono salvaguardare gli interessi della Suva (n. 3.1 e 3.5). Alcuni di questi membri hanno però dichiarato al CPA di auspicarsi maggiori istruzioni e informazioni da parte della Confederazione, il che non sarebbe conforme alla legge. La designazione legale «rappresentanti della Confederazione» è quindi fuorviante (n. 5.2).

Il fatto che nel Consiglio della Suva siedano non solo le parti sociali ma anche un terzo gruppo composto da persone indipendenti è incontrovertibile e conforme anche alle disposizioni della FINMA per gli assicuratori privati contro gli infortuni. I membri del Consiglio della Suva hanno altresì sottolineato l'importanza di questo gruppo per l'equilibrio tra le parti sociali (n. 5.2).

Tuttavia, non tutti i «rappresentanti della Confederazione» in seno al Consiglio della Suva sono giuridicamente indipendenti, dato che tra loro figurano anche due collaboratori dell'Amministrazione federale. Questo è un problema se si considera la chiara volontà del legislatore di impedire alla Confederazione di esercitare una vigilanza diretta e un'influenza sulla Suva e di affidarle invece solo un compito di alta vigilanza. La funzione di questi collaboratori dell'Amministrazione federale nel Consiglio della Suva non è mai stata chiarita (n. 5.2).

Indice

1	Introduzione	8
1.1	Contesto e domande oggetto della valutazione	8
1.2	Metodologia	9
1.3	Valore aggiunto e limiti della valutazione	10
1.4	Struttura del rapporto	11
2	Informazioni di base sulla Suva e sul ruolo della Confederazione	12
2.1	Il ruolo della Confederazione nella storia della Suva	12
2.2	La vigilanza e l'alta vigilanza sulla Suva	13
2.3	Il monopolio parziale e i campi di attività della Suva	15
3	Chiarezza delle basi legali concernenti l'alta vigilanza della Confederazione sulla Suva	17
3.1	La vigilanza della Confederazione sulla Suva può essere paragonata solo in parte con la sua vigilanza su unità rese autonome	17
3.2	Gli strumenti e la portata dell'alta vigilanza sono definiti in modo sufficientemente preciso e sono disciplinati adeguatamente nella legge	19
3.3	La distinzione tra vigilanza giuridica e alta vigilanza è importante perché la loro portata è diversa	21
3.4	Le prescrizioni legali concernenti l'organizzazione della Suva sono adeguate	22
3.5	I «rappresentanti della Confederazione» nel Consiglio della Suva non possono ricevere istruzioni	23
4	Adeguatezza della nomina del Consiglio della Suva da parte del Consiglio federale	25
4.1	Il ruolo della Confederazione nella selezione dei potenziali membri del Consiglio della Suva è complessivamente adeguato	25
4.2	Il profilo dei requisiti per i membri del Consiglio della Suva è in gran parte adeguato	27
4.3	La Confederazione non esamina in modo adeguato le candidature delle persone proposte per la nomina	30
5	Adeguatezza delle prescrizioni della Confederazione concernenti l'organizzazione del Consiglio della Suva	32
5.1	Le prescrizioni concernenti l'organizzazione del Consiglio della Suva sono adeguate per la sua vigilanza sulla Suva	32
5.2	I compiti e le responsabilità dei «rappresentanti della Confederazione» in seno al Consiglio della Suva non sono chiari nella prassi	36
6	Legalità e adeguatezza della prassi della Confederazione in materia di alta vigilanza	38

6.1	La procedura scritta per l'approvazione del conto annuale è conforme alla legge e adeguata	38
6.2	La Confederazione ottiene dalla Suva più informazioni di quelle necessarie per esercitare un'alta vigilanza adeguata quando l'istituto opera in condizioni ordinarie	40
6.3	La funzione degli incontri tra la Confederazione e la Suva per l'alta vigilanza non è chiara	43
6.4	I collaboratori dell'UFSP non hanno una comprensione adeguata del loro ruolo per l'alta vigilanza sulla Suva	46
7	Conclusioni	48
7.1	La portata dell'alta vigilanza della Confederazione è limitata e disciplinata in modo chiaro nella legge	49
7.2	Nella prassi, la Confederazione oltrepassa il quadro giuridico dell'alta vigilanza	50
7.3	Le procedure interne per la nomina del Consiglio della Suva sono adeguate solo in parte	51
7.4	La designazione «rappresentanti della Confederazione» nella LAINF è fuorviante	52
Allegati		
1	Approccio della valutazione	60
2	Criteri di valutazione	61

Rapporto

1 Introduzione

1.1 Contesto e domande oggetto della valutazione

L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) fu fondato dalla Confederazione nel 1912 come una delle prime assicurazioni sociali e oggi è un istituto autonomo di diritto pubblico¹ dotato di personalità giuridica. L'istituto riveste un ruolo importante nell'economia nazionale in quanto attualmente la metà dei lavoratori dipendenti svizzeri è assicurata presso la Suva. I premi riscossi ogni anno superano i 3,5 miliardi di franchi. La quota elevata di persone assicurate si spiega anche con il monopolio parziale detenuto dalla Suva: la legge impone che i lavoratori in aziende con rischi d'infortunio elevati nonché gli impiegati federali siano assicurati presso la Suva.

La Suva è assoggettata all'alta vigilanza della Confederazione. Il Consiglio federale approva il rapporto annuale e il conto annuale dell'istituto; nomina inoltre il Consiglio della Suva, nel quale sono rappresentate in misura paritetica le parti sociali. Uno dei compiti del Consiglio della Suva è quello di vigilare sulla gestione dell'istituto e di stabilire i premi. Sin dal momento della fondazione della Suva, il legislatore ha ribadito in più occasioni che le parti sociali sono responsabili della gestione dell'istituto.

Allo stesso tempo, in Parlamento si sono ripetutamente sollevate voci critiche sullo scarso potere di intervento della Confederazione presso la Suva². Più volte è stata avanzata anche la richiesta di assoggettare la Suva alla vigilanza del Controllo federale delle finanze (CDF)³. La legge contiene solo poche prescrizioni in materia di alta vigilanza della Confederazione sulla Suva ed esistono poche informazioni accessibili al pubblico sul modo in cui questa viene esercitata.

Di fronte a questa situazione, nella seduta del 23 gennaio 2025 le Commissioni della gestione delle Camere federali (CdG) hanno deciso di incaricare il Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA) di effettuare una valutazione dell'alta vigilanza della Confederazione sulla Suva. Sulla base di una bozza di progetto, il 3 aprile 2025 la sottocommissione DFI/DATEC della CdG del Consiglio nazionale competente per la valutazione ha deciso che il CPA avrebbe dovuto indagare le domande seguenti:

- ¹ Art. 61 cpv. 1 della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF, RS 832.20).
- ² P. es. questioni durante l'ora delle domande: 20.6031, «BAG als Aufsichtsbehörde hat im UVG keine Kompetenz gegenüber der SUVA – ernsthaft?» e 20.5872 «Das BAG hat die Aufsichtspflicht über die Suva, aber keine Sanktionsmöglichkeiten. Was ist hier falsch?», entrambi depositati dalla consigliera nazionale Diana Gutjahr.
- ³ Mozione Pfister Gerhard 21.3928 («Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni. Verifica del Controllo federale delle finanze»), accolta dal Consiglio nazionale ma respinta dal Consiglio degli Stati; postulato Ruch 25.3893 («Trasparenza e giustificazione delle riserve finanziarie della Suva e controllo del CDF»), di cui il Consiglio federale propone il rigetto nel parere del 27.8.2025.

- Le basi legali dell’alta vigilanza della Confederazione sono chiare (n. 3)?
- Il Consiglio federale si adopera per una composizione (n. 4) e un’organizzazione adeguate del Consiglio della Suva (n. 5), affinché quest’ultimo possa adempiere le sue funzioni di vigilanza?
- La Confederazione esercita nella prassi la sua alta vigilanza in modo conforme alla legge e adeguato (n. 6)?

1.2 Metodologia

Per rispondere alle domande oggetto della valutazione, il CPA ha adottato diversi metodi di raccolta e analisi dei dati, che sono sintetizzati nella tabella 1 e successivamente spiegati. La raccolta dei dati è avvenuta tra i mesi di aprile e ottobre del 2025. L’allegato 1 alla fine del rapporto presenta una panoramica dell’approccio adoperato nell’ambito della valutazione mentre l’allegato 2 illustra i criteri sulla base dei quali il CPA ha formulato il suo giudizio.

Tabella 1

Panoramica metodologica

Oggetto della valutazione	Parere giuridico (mandato esterno)	Analisi di documenti	Interviste
Chiarezza delle basi legali	*	*	
Adeguatezza delle procedure adottate dalla Confederazione per la nomina del Consiglio della Suva	(*)	*	*
Adeguatezza delle prescrizioni concernenti l’organizzazione del Consiglio della Suva	(*)	*	*
Legalità e adeguatezza dell’alta vigilanza della Confederazione nella prassi	(*)	*	*

Legenda: * = contributo principale all’analisi; (*) = contributo secondario all’analisi.

Nel *parere giuridico*⁴ redatto su mandato del CPA si valuta se la portata e gli strumenti dell’alta vigilanza della Confederazione sono regolamentati in modo chiaro e sufficientemente dettagliato nelle basi legali; sono inoltre esaminate le prescrizioni federali in materia di nomina e organizzazione del Consiglio della Suva nonché le procedure scritte relative all’esercizio dell’alta vigilanza.

Il CPA ha condotto *analisi di documenti* al fine di verificare la prassi dell’alta vigilanza della Confederazione. A tal fine, ha richiesto ai servizi federali competenti la documentazione relativa all’alta vigilanza per gli esercizi dal 2021 al 2024 nonché quella relativa alla nomina dei membri del Consiglio della Suva dal 2021 fino all’estate del 2025. Tale documentazione include tutti i documenti che la Suva

⁴ Grisel Rapin, Clémence / Zufferey, Jean-Baptiste (2025): *Avis de droit rédigé à l’attention du Contrôle parlementaire de l’administration (CPA) et portant sur la haute surveillance de la Confédération sur la Suva*, Friburgo (di seguito: parere giuridico).

trasmette alla Confederazione nel quadro dell'alta vigilanza e quelli elaborati direttamente dai servizi federali.

In più, il CPA ha condotto *colloqui* con 44 persone. Queste includevano alcuni collaboratori di due unità dell'Amministrazione federale: la sezione «Assicurazione infortunio, prevenzione infortunio e assicurazione militare» della divisione «Vigilanza delle assicurazioni» dell'UFSP, che si occupa, tra le altre cose, di preparare gli affari del Consiglio federale relativi all'alta vigilanza della Confederazione⁵, e la segreteria generale del DFI (SG-DFI), responsabile dell'alta vigilanza. Il CPA ha sentito anche alcuni collaboratori della Suva, al fine di conoscere il loro punto di vista sull'alta vigilanza della Confederazione, nonché 16 dei 40 membri del Consiglio della Suva (in merito alla struttura della vigilanza e del Consiglio della Suva, v. n. 2.2 e 4.1) e tutti gli otto rappresentanti della Confederazione. Dai gruppi delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro sono stati selezionati quattro dei rispettivi sedici rappresentanti per ciascuno dei due gruppi⁶. Il CPA ha interpellato anche i collaboratori della Suva che nella loro funzione hanno contatti con il Consiglio della Suva o con l'alta vigilanza della Confederazione sulla Suva. Un elenco delle persone interpellate è riportato alla fine del rapporto.

A ottobre del 2025, il CPA ha discusso i risultati della valutazione dapprima con la SG-DFI, successivamente con i dirigenti competenti dell'UFSP e da ultimo con il presidente del Consiglio della Suva e il segretario generale della Suva. A gennaio del 2026, il CPA ha sottoposto, per consultazione, le bozze del presente rapporto e del parere giuridico redatto su suo mandato a una cerchia circoscritta di persone del DFI, dell'UFSP nonché della Suva.

1.3 Valore aggiunto e limiti della valutazione

Secondo i loro principi d'azione, nell'alta vigilanza parlamentare sugli enti incaricati di compiti federali le CdG tengono conto delle rispettive forme giuridiche ed organizzative⁷. L'indipendenza della Suva è espressamente sancita dalla legge.

⁵ UFSP (2025): *Tätigkeitsbericht 2024. Aufsicht über die soziale Kranken- und Unfallversicherung*, n. 2.1 (disponibile anche in francese; di seguito: rapporto d'attività 2024).

⁶ Sono state selezionate due delle tre persone rispettivamente del gruppo dei datori di lavoro e dei lavoratori che sono membri nel comitato del Consiglio della Suva (il vicepresidente e un'altra persona). Inoltre, il CPA ha provveduto affinché, oltre alle 16 persone selezionate, venissero sentiti membri provenienti da tutte le commissioni del Consiglio della Suva al fine di riflettere in maniera adeguata la composizione del Consiglio in termini di lingua, sesso ed esperienza.

Come appreso dal CPA nel corso dei colloqui, la segreteria generale della Suva aveva preventivamente trasmesso ai membri del Consiglio della Suva interpellati un'apposita nota informativa di più pagine concernente la valutazione, l'alta vigilanza della Confederazione nonché l'organizzazione del Consiglio della Suva. Il CPA ha adeguato di conseguenza le sue linee guida per i colloqui e rinunciato a porre domande volte a indagare la conoscenza su questi temi, considerato che le risposte che avrebbe ottenuto non sarebbero state rilevanti ai fini della sua valutazione.

⁷ Principi d'azione delle Commissioni della gestione del 13 maggio 2024 (FF 2024 2751, in particolare 3).

Oggetto della valutazione possono essere attività o decisioni della Suva, purché queste ricadano nell'alta vigilanza della Confederazione.

La presente valutazione precisa la portata dell'alta vigilanza della Confederazione. Le basi legali sono molto concise e, in passato, la Confederazione e la Suva non sono sempre state concordi riguardo alla portata dell'alta vigilanza⁸. Il parere giuridico redatto su mandato del CPA contribuisce a chiarire il ruolo della Confederazione presso la Suva. La valutazione fornisce inoltre le basi per giudicare l'adeguatezza dell'alta vigilanza della Confederazione sulla Suva come istituto autonomo.

In linea con la decisione della sottocommissione competente, il CPA ha rinunciato a mettere a confronto le prescrizioni imposte dalla Confederazione alla Suva con quelle imposte dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) alle assicurazioni private contro gli infortuni. Di conseguenza, le prescrizioni finanziarie della Confederazione per la Suva, per esempio riguardo a investimenti e solvibilità, o il controllo del conto annuale non sono oggetto di esame materiale nel quadro della presente valutazione, ma viene analizzata la procedura della Confederazione per l'approvazione del conto annuale e del rapporto annuale.

In passato, sono state mosse critiche nei confronti delle dimensioni del Consiglio della Suva, composto da 40 membri, ragione per cui il Consiglio federale aveva proposto di ridurle⁹. Le dimensioni sono però state confermate e sono state definite nella legge, quindi non sono prese in considerazione nella presente valutazione. Il CPA valuta tuttavia se le prescrizioni legali concernenti l'organizzazione del Consiglio della Suva nonché la loro attuazione garantiscono che questo possa esercitare la sua vigilanza sulla Suva.

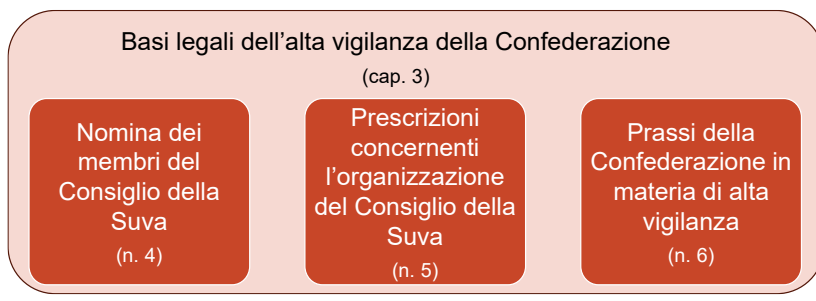
1.4 Struttura del rapporto

Dopo una breve presentazione delle informazioni di base sulla Suva e sulla sua vigilanza (n. 2), vengono affrontate le domande oggetto della valutazione seguendo lo schema di analisi illustrato in figura 1: nel capitolo 3 sono esaminate le basi legali; il capitolo 4 verte sulla nomina del Consiglio della Suva da parte del Consiglio federale; il capitolo 5 analizza le prescrizioni della Confederazione relative alla sua organizzazione; e nel capitolo 6 il CPA valuta se la Confederazione attua la sua alta vigilanza in modo adeguato e conforme alla legge. Nel capitolo 7, infine, il CPA espone le proprie conclusioni.

⁸ Maurer Alfred (1989): «Schweizerisches Unfallversicherungsrecht». 2^a ed., Berna: Stämpfli.

⁹ Messaggio del 30 maggio 2008 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (FF 2008 4703), v. n. 3.1.3 (*di seguito*: messaggio 2008).

Schema di analisi con i tre pilastri dell'alta vigilanza



2 Informazioni di base sulla Suva e sul ruolo della Confederazione

Questo capitolo fornisce le basi necessarie per rispondere, nei capitoli successivi, alle domande oggetto della valutazione. Inizia descrivendo per sommi capi il ruolo della Confederazione nella storia della Suva dal 1912 (n. 2.1) e prosegue illustrando brevemente la vigilanza e l'alta vigilanza sulla Suva (n. 2.2). Termina con una descrizione del monopolio parziale della Suva e degli ambiti di attività dell'istituto (n. 2.3).

2.1 Il ruolo della Confederazione nella storia della Suva

Nel 1912, con l'introduzione della legge federale sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (LAMI¹⁰), la Confederazione istituì la Suva. La Suva fu fondata come istituto in regime di monopolio per l'assicurazione obbligatoria dei lavoratori nel settore dell'industria (art. 60 LAMI). Con l'industrializzazione, i lavoratori che erano vittime di infortunio o malattia finivano spesso per impoverirsi. Dopo il fallimento di un progetto per un'assicurazione generale in caso di infortunio e malattia, la LAMI rese obbligatoria l'assicurazione solo per le professioni più a rischio, come il lavoro in fabbrica o la costruzione di tunnel, ferrovie e strade.

In questo periodo iniziale, la Confederazione apportava anche un contributo finanziario mettendo a disposizione un capitale circolante di 5 milioni di franchi e ulteriori 5 milioni di franchi per la creazione di un fondo di riserva. Rimborsava altresì la metà delle spese amministrative. Con il passare degli anni, la Confederazione ridusse gradualmente le sue prestazioni finanziarie. Da quando, nel 1967, sopprese i

¹⁰ Legge federale del 13 giugno 1911 sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (LAMI, FF 1911 III 523) (*disponibile in tedesco e in francese*).

contributi all'assicurazione contro gli infortuni non professionali, la Confederazione non partecipa più finanziariamente alla Suva¹¹.

Fino al 1984, la Suva operava in regime di monopolio in veste di unico assicuratore contro gli infortuni. Con l'introduzione della LAINF, l'assicurazione contro gli infortuni divenne obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti e il mercato venne aperto anche alle assicurazioni private contro gli infortuni. Le disposizioni di principio della LAMI del 1912 vennero tuttavia riprese e sussistono ancora oggi: i settori a rischio sono tenuti ad assicurare i propri lavoratori presso la Suva¹² (v. anche riquadro 1 al n. 2.3).

Lo «scandalo immobiliare» che investì la Suva nel 2005 e che portò alla condanna per corruzione di un suo collaboratore destò preoccupazione anche in ambito politico¹³. Uno degli obiettivi della revisione della LAINF iniziata nel 2006¹⁴ fu quindi quello di regolamentare meglio la governance della Suva. Nel quadro della revisione della LAINF furono ipotizzate anche l'abolizione del monopolio parziale della Suva e la sua privatizzazione. Alla fine, però il Consiglio federale riconobbe l'efficienza del sistema dell'assicurazione contro gli infortuni, che doveva pertanto essere mantenuto¹⁵. La LAINF riveduta è entrata in vigore nel 2017. Nel nuovo progetto, il Consiglio federale ha rinunciato alla proposta originaria di diminuire da 40 a 25 i seggi in seno al Consiglio della Suva. Ora la Suva è però assoggettata a una revisione esterna completa e non è più il Consiglio federale a nominare la sua Direzione bensì il Consiglio della Suva. Nel complesso, le modifiche apportate nel quadro della revisione della LAINF hanno rafforzato l'indipendenza della Suva dalla Confederazione.

2.2 La vigilanza e l'alta vigilanza sulla Suva

La vigilanza sulla Suva è disciplinata in modo esaustivo nella LAINF e rappresentata in figura 2. La Suva soggiace all'*alta vigilanza della Confederazione*, che viene esercitata dal Consiglio federale secondo la legge (art. 61 cpv. 3 LAINF). Il Consiglio federale è responsabile di approvare il rapporto annuale e il conto annuale della Suva (art. 61 cpv. 3 LAINF). Approva inoltre il regolamento sull'organizzazione della Suva (art. 61 cpv. 3 LAINF) e il regolamento sugli onorari dei membri del Consiglio della Suva (art. 63 cpv. 3 LAINF)¹⁶. Infine, nomina i membri del Consiglio della Suva (art. 63 cpv. 2 LAINF).

¹¹ Suva (pagina web): L'assicurazione contro gli infortuni: una risposta ai pericoli e ai problemi sociali dell'epoca (al: 19.11.2025).

¹² Messaggio del 18 agosto 1976 per una legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (FF 1976 III 155), n. 352.

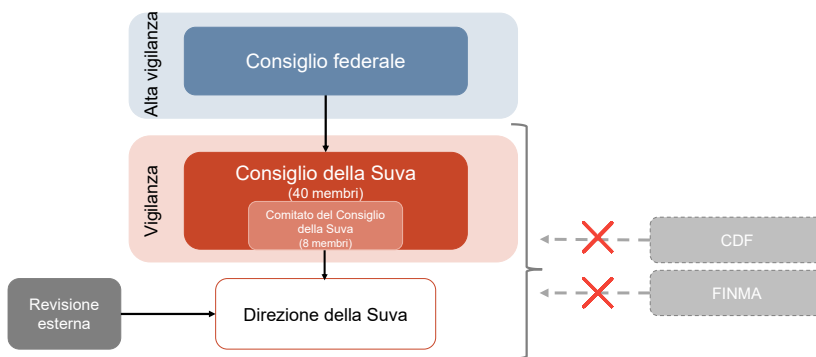
¹³ All'epoca la Suva dovette subire enormi pressioni da parte dell'opinione pubblica. Furono depositati diversi interventi parlamentari: interpellanza del gruppo UDC 05.3484 («Abusi scandalosi in seno all'INSAI»); interpellanza Leutenegger Oberholzer 05.3667 («INSAI. Scandalo immobiliare. Vigilanza»); postulato Recordon 05.3650 («Adeguamento dell'organizzazione dell'INSAI ai principi del buon governo»); interpellanza del gruppo UDC 05.3728 («Scandalo INSAI. È ora di finirla di coprire i responsabili!»).

¹⁴ Messaggio 2008, n. 1.1.2. Cfr. anche il parere giuridico, n. II.B.3.e.

¹⁵ Messaggio 2008, n. 1.1.3.2.

¹⁶ Parere giuridico, n. II.E.2.a.

Struttura della vigilanza e dell'alta vigilanza sulla Suva



La *vigilanza* sulla Suva e sulla sua Direzione viene esercitata dal Consiglio della Suva, che comprende 40 membri nominati dal Consiglio federale e consta di tre gruppi: le organizzazioni dei lavoratori assicurati presso la Suva e quelle dei datori di lavoro dei settori interessati sono rappresentate con 16 membri ciascuna; a questi si aggiungono otto «rappresentanti della Confederazione»¹⁷. Il Consiglio della Suva provvede alla propria costituzione e nomina il presidente e due vicepresidenti (art. 63 cpv. 5 LAINF). Per consuetudine, il presidente del Consiglio della Suva è un rappresentante della Confederazione, mentre uno dei due vicepresidenti proviene dal gruppo dei datori di lavoro e l'altro dal gruppo dei lavoratori¹⁸. Queste tre persone formano la presidenza e dirigono allo stesso tempo i rispettivi gruppi di rappresentanti. Il Consiglio della Suva stabilisce, tra le altre cose, gli obiettivi strategici e i principi della politica del personale della Suva e determina le tariffe dei premi (art. 63 cpv. 5 LAINF).

La legge permette al Consiglio della Suva di delegare a un *comitato* determinati compiti, come per esempio la nomina dei membri della Direzione e la vigilanza sulla stessa (art. 63 cpv. 6 LAINF).

Diversamente dalle assicurazioni private contro gli infortuni, la Suva non è assoggettata alla vigilanza della FINMA; la legge la esclude inoltre esplicitamente dalla vigilanza del CDF (art. 19 della legge sul Controllo delle finanze¹⁹). Tuttavia, la legge prescrive un controllo completo del conto annuale da parte di un Ufficio di revisione esterno nominato dal Consiglio della Suva (art. 64b LAINF).

¹⁷ Nell'art. 63 cpv. 1 lett. c viene usata solo la forma al maschile.

¹⁸ Messaggio aggiuntivo del 19 settembre 2014 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (FF 2014 6835, n. 3.2, di seguito: messaggio aggiuntivo 2014).

¹⁹ Legge federale del 28 giugno 1967 sul Controllo delle finanze (LCF); RS 614.0.

2.3

Il monopolio parziale e i campi di attività della Suva

La Suva gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni: i datori di lavoro che operano in settori a rischio (p. es. edilizia e industria) sono tenuti ad assicurarsi i propri lavoratori; lo stesso vale per gli impiegati federali. L'istituto detiene pertanto un monopolio parziale (v. riquadro 1). Gli altri datori di lavoro, principalmente le aziende di prestazione di servizi e i settori non industriali, devono assicurare i loro impiegati presso assicuratori privati contro gli infortuni. Questi ultimi possono offrire anche coperture complementari, come per esempio assicurare salari superiori al limite massimo previsto dalla LAINF o pagare un'indennità giornaliera pari al salario integrale anziché solo all'80 per cento, cosa non consentita alla Suva.

Riquadro 1

Obbligo di assicurazione per settori a rischio

Le aziende che operano in settori a rischio (nonché l'Amministrazione federale, le imprese concessionarie e gli enti pubblici federali) sono tenute ad assicurare i loro impiegati presso la Suva²⁰. L'articolo 66 LAINF elenca i tipi di «aziende e amministrazioni» mentre l'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF) li descrive in maggiore dettaglio²¹. Nel regime obbligatorio ricadono, per esempio, le aziende dell'industria edilizia, d'installazioni e di posa di condutture, quelle per la fabbricazione di bevande, le aziende per la lavorazione a macchina del metallo, legno, sughero, materie sintetiche, pietre o vetro, e le aziende di lavoro temporaneo (art. 66 cpv. 1 lett. b, e, k, o LAINF). Nel 2017, in seguito a un'iniziativa parlamentare²², sono state introdotte delle eccezioni: le aziende di vendita di articoli sportivi, ottica e bigiotteria che non fabbricano i prodotti bensì si limitano a lavorarli non sono tenute a stipulare un'assicurazione presso la Suva e possono scegliere liberamente la loro assicurazione contro gli infortuni (art. 66 cpv. 1 lett. e LAINF)²³.

I datori di lavoro che impiegano personale in un settore soggetto all'obbligo di assicurazione presso la Suva devono assicurarsi tutti i propri lavoratori. Se la Suva assoggetta un'azienda a tale obbligo assicurativo, quest'ultima può impugnare la relativa decisione in via giudiziaria²⁴.

Oltre all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, la Suva gestisce altri rami assicurativi finanziariamente indipendenti: dal 1984, datori di lavoro e lavoratori indipendenti in settori in regime di obbligo assicurativo presso la Suva possono assicurare se stessi e i loro familiari collaboranti nell'impresa tramite l'assicurazione

²⁰ Messaggio del 18 agosto 1976 per una legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (FF 1976 III 155), n. 352.

²¹ Art. 73–89 dell'ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF, RS 832.202).

²² Iv. Pa. 04.474 «Legge sull'assicurazione contro gli infortuni. Modifica dell'articolo 66 (aziende assicurate)» (Baumann).

²³ Art. 66 cpv. 1 lett. e. cfr. anche messaggio aggiuntivo 2014, n. 2.3.3.

²⁴ Cfr. p. es. DTF 115 V 290 sull'assoggettamento di aziende commerciali oppure DTF 113 V 327 su aziende miste.

facoltativa per i datori di lavoro presso la Suva²⁵. Parimenti, dal 1996 la legge delega alla Suva l'assicurazione contro gli infortuni nel caso di persone che percepiscono un'indennità di disoccupazione (assicurazione contro gli infortuni in caso di disoccupazione)²⁶ e, dall'inizio del 2022, la copertura contro gli infortuni dell'assicurazione per l'invalidità. Infine, dal 2005 la Suva gestisce anche l'assicurazione militare, le cui spese sono rimborsate dalla Confederazione²⁷.

L'elenco esaustivo delle attività accessorie della Suva è stato inserito nella legge (art. 67a LAINF) a partire dal 1° gennaio 2017 con la revisione della LAINF (v. n. 2.1). La Suva gestisce per esempio due cliniche di riabilitazione e offre consulenze e formazioni in materia di promozione della salute sul posto di lavoro. Le attività accessorie devono essere compatibili con i compiti sovrani della Suva e finanziariamente autosufficienti.

La Suva assume un ruolo centrale anche nella prevenzione degli infortuni:

- in materia di *prevenzione degli infortuni professionali*, la Suva è un organo esecutivo (art. 85 LAINF): sorveglia l'applicazione delle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali direttamente nelle aziende²⁸. Anche la Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) svolge un ruolo centrale in questo ambito²⁹. Essa decide come utilizzare il supplemento per la prevenzione degli infortuni professionali che viene riscosso sui premi (art. 87 LAINF). La CFSL è strettamente interconnessa con la Suva. Il Consiglio federale nomina infatti un rappresentante della Suva alla presidenza della CFSL (art. 85 cpv. 2^{bis} LAINF) e più dell'80 per cento del budget della CFSL viene utilizzato dalla Suva³⁰. In passato, queste interconnessioni tra CFSL e Suva sono state criticate dal CDF³¹. All'inizio del 2026, è prevista la pubblicazione, da parte del CDF, di un nuovo rapporto sull'esecuzione nell'ambito della sicurezza sul lavoro³²;
- in materia di *prevenzione degli infortuni non professionali*, la Suva gestisce, in collaborazione con altri assicuratori contro gli infortuni, l'Ufficio prevenzione infortuni (UPI), organizzato come fondazione di diritto privato

²⁵ Art. 66 cpv. 4 LAINF.

²⁶ Art. 66 cpv. 3^{bis} LAINF.

²⁷ Art. 81–82 della legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM, RS **833.1**) nonché art. 67 LAINF.

²⁸ Cfr. art. 49–50 dell'ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, [OPI], RS **832.30**).

²⁹ CDF (2016): Verifica dell'organizzazione e dell'impiego di mezzi per la sicurezza sul lavoro – Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro.

³⁰ Nel 2024, la CFSL ha rimborsato alla Suva fr. 103,5 mio., corrispondenti all'84 % dei rimborsi versati agli organi esecutivi e alle organizzazioni professionali. Cfr. il conto separato della CFSL (2025), *Sonderrechnung 2024 (disponibile in tedesco e in francese)*.

³¹ CDF (2016): Verifica dell'organizzazione e dell'impiego di mezzi per la sicurezza sul lavoro – Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro nonché CDF (2021): Verifica successiva concernente l'attuazione di raccomandazioni importanti – Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro.

³² Cfr. il programma annuale del CDF (2024): *Jahresprogramm 2024*, numero di mandato 24652.

(art. 88 cpv. 1 LAINF). L'UPI, come la CFSL e le attività dei suoi organi esecutivi, viene finanziato tramite premi supplementari stabiliti dal Consiglio federale (art. 88 cpv. 2 e 3 LAINF). Il consiglio di fondazione che vigila sull'UPI è attualmente presieduto dal presidente della Direzione della Suva³³.

3 Chiarezza delle basi legali concernenti l'alta vigilanza della Confederazione sulla Suva

Questo capitolo tratta la prima domanda della valutazione: «Le basi legali dell'alta vigilanza della Confederazione sono chiare?». Le considerazioni qui esposte poggiano essenzialmente sul parere giuridico redatto su mandato del CPA (v. n. 1.2).

Risposta alla domanda: le basi legali regolamentano la portata e gli strumenti dell'alta vigilanza della Confederazione in modo complessivamente chiaro.

- La Suva non è un'unità resa autonoma della Confederazione, per questa ragione la vigilanza della Confederazione presso la Suva può essere paragonata solo in parte con la sua vigilanza su unità rese autonome (n. 3.1).
- La legge definisce la portata e gli strumenti dell'alta vigilanza della Confederazione in modo esaustivo e la volontà del legislatore di assicurare un'alta vigilanza della Confederazione esercitata con moderazione è chiara (n. 3.2).
- Oltre all'alta vigilanza, alla Confederazione compete anche una vigilanza giuridica sulla Suva, la cui portata è più estesa di quella dell'alta vigilanza (n. 3.3).
- Le prescrizioni legali concernenti l'organizzazione della Suva riflettono in modo adeguato l'autonomia dell'istituto (n. 3.4).
- La legge prevede che nel Consiglio della Suva siedano anche otto «rappresentanti della Confederazione». Visto che questi membri non possono ricevere istruzioni dalla Confederazione, tale designazione è fuorviante (n. 3.5).

3.1 La vigilanza della Confederazione sulla Suva può essere paragonata solo in parte con la sua vigilanza su unità rese autonome

Uno dei compiti federali assolti dalla Suva in veste di istituto autonomo è la gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per i settori a rischio e per la Confederazione (v. n. 2.3). Conformemente alla Costituzione federale, il Consiglio federale sorveglia gli enti incaricati di compiti federali (art. 187 cpv. 1 lett. a Cost.), e dunque anche la Suva. Tuttavia, la Confederazione non è né proprietaria né azionista principale o di maggioranza della Suva né vi partecipa con un contributo finanziario.

³³ Cfr. UPI (pagina web): Insieme per la sicurezza – La struttura organizzativa dell'UPI (al: 19.11.2025).

Come messo in luce nel parere giuridico, la Suva non rientra nelle unità rese autonome della Confederazione³⁴.

Il Parlamento ha ribadito l'indipendenza della Suva nel quadro della revisione della LAINF, che si è conclusa nel 2017. Nell'ambito della procedura di consultazione relativa a tale revisione, il Consiglio federale aveva sottoposto a discussione due varianti per il ruolo della Confederazione presso la Suva³⁵.

- Variante «alta vigilanza della Confederazione»: la Suva continua a essere gestita dalle parti sociali, che decidono la strategia aziendale e l'ammontare dei premi. Gli organi della Suva attuano la vigilanza diretta e la Confederazione esercita l'alta vigilanza.
- Variante «vigilanza diretta della Confederazione»: la Suva diventa un'azienda di proprietà della Confederazione, alla stregua di altre unità rese autonome. La strategia e i premi sono approvati dal Consiglio federale.

La maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione si è espressa chiaramente a favore della variante «alta vigilanza della Confederazione»³⁶. Non vi era quindi alcun dubbio che la Suva dovesse restare autonoma e non diventare un'unità resa autonoma della Confederazione³⁷ ai sensi della LOGA³⁸.

Non esiste un parallelismo perfetto tra il ruolo e l'alta vigilanza della Confederazione presso la Suva e la vigilanza e il controllo della Confederazione presso unità rese autonome³⁹. Questo è illustrato nella tabella 2, dove il ruolo della Confederazione presso la Suva viene messo a confronto con quello presso le unità rese autonome. Il Consiglio federale nomina per esempio sia l'*organo di gestione strategica* della Suva, il Consiglio della Suva, sia il consiglio di amministrazione o d'istituto presso le unità rese autonome, ma, per il resto, il ruolo della Confederazione presso la Suva è diverso da quello che essa svolge nei confronti delle unità rese autonome. Gli *obiettivi strategici* della Suva non ricadono nella sfera di competenza della Confederazione, e vengono invece definiti dal Consiglio della Suva (art. 63 cpv. 5 LAINF). L'alta vigilanza della Confederazione non comprende nemmeno la nomina della Direzione o la vigilanza sulla *gestione della Suva*. La «vigilanza sulla Direzione e sul suo presidente, segnatamente per assicurare l'osservanza della legge, dei regolamenti e delle istruzioni pertinenti, nonché una corretta conduzione aziendale» spetta invece al comitato del Consiglio della Suva (art. 63 cpv. 5 lett. k LAINF in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 1 del regolamento sull'organizzazione). Infine, è il Consiglio della Suva che nomina l'Ufficio di revisione esterno, mentre presso le unità rese autonome questo compito spetta al Consiglio federale.

³⁴ Parere giuridico, n. II.B.3.e.

³⁵ Messaggio 2008, n. 3.1.3.

³⁶ Messaggio aggiuntivo 2014, n. 3.1, in particolare 6876 seg.

³⁷ Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA, RS 172.010).

³⁸ Parere giuridico, n. II.B.4.

³⁹ Parere giuridico, n. II.B.3.e.

Tabella 2

Ruolo della Confederazione presso la Suva e presso le unità rese autonome

	Suva	Unità rese autonome
Nomina dell'organo di gestione strategica	Consiglio federale (Consiglio della Suva)	Consiglio federale (consiglio di amministrazione/ d'istituto)
Definizione degli obiettivi strategici per l'organizzazione	Consiglio della Suva	Consiglio federale
Nomina della Direzione	Consiglio della Suva	Consiglio di amministrazione/ d'istituto ¹⁾
Nomina dell'Ufficio di revisione esterno	Consiglio della Suva	Consiglio federale

Fonte: selezione di aspetti centrali sulla base del rapporto sul governo d'impresa⁴⁰.

¹⁾ Il Consiglio federale approva la nomina, salvo che per le unità con compiti di vigilanza sull'economia e sulla sicurezza.

La Suva è pertanto un modello *sui generis*⁴¹. Tuttavia, le linee guida dettate dal rapporto sul governo d'impresa, secondo le quali la Confederazione controlla le unità rese autonome, possono comunque essere applicate alla Suva seppur «in modo differenziato»⁴².

3.2 Gli strumenti e la portata dell'alta vigilanza sono definiti in modo sufficientemente preciso e sono disciplinati adeguatamente nella legge

La Suva non è tenuta a osservare le norme del diritto sulle obbligazioni per le società anonime⁴³ né quelle della legge sulla sorveglianza degli assicuratori⁴⁴. Per l'organizzazione della Suva così come per la sua vigilanza, il legislatore ha deliberatamente scelto una forma diversa da quella prevista per gli altri assicuratori contro gli infortuni o per le unità rese autonome della Confederazione, ovvero una forma con un'alta vigilanza della Confederazione e una vigilanza da parte del Consiglio della Suva (v. n. 3.1).

Il parere giuridico sottolinea che il termine «alta vigilanza» non è definito in modo univoco nel diritto svizzero. Il termine viene utilizzato prevalentemente per riferirsi all'alta vigilanza del Parlamento sull'Amministrazione federale (art. 169 Cost.).

⁴⁰ Rapporto del Consiglio federale del 13 settembre 2006 sullo scorporo e la gestione strategica di compiti della Confederazione (rapporto sul governo d'impresa, RS **06.072**, FF **2006** 7545). *Di seguito:* rapporto sul governo d'impresa.

⁴¹ Parere giuridico, n. II.B.3.e.

⁴² Messaggio aggiuntivo 2014, n. 3.1.

⁴³ Art. 620–763 del Codice delle obbligazioni (RS **220**).

⁴⁴ Parere giuridico, n. II.B.2.b.

Comparare però anche in alcune leggi speciali relative a unità decentrate o rese autonome. Secondo il parere giuridico, il fatto che il legislatore preferisca utilizzare il termine «alta vigilanza» anziché «vigilanza» esprime la volontà di concedere all'unità la massima indipendenza. Questo si applica anche alla Suva, per la quale la LAINF delimita in maniera esaustiva la portata e gli strumenti dell'alta vigilanza della Confederazione⁴⁵.

Il principio dell'alta vigilanza della Confederazione sulla Suva è disciplinato nell'articolo 61 capoverso 3 LAINF. La legge precisa nello stesso capoverso che l'alta vigilanza viene esercitata dal Consiglio federale, e successivamente ne elenca anche gli strumenti. Nello specifico, il Consiglio federale approva:

- il regolamento sull'organizzazione della Suva⁴⁶;
- il rapporto annuale della Suva;
- il conto annuale della Suva.

Limitandosi a queste prescrizioni, le basi legali dell'alta vigilanza della Confederazione sono complessivamente concise e non vengono ulteriormente precisate a livello di ordinanza. Secondo il parere giuridico, questo è adeguato⁴⁷, ma implica che le basi legali devono essere interpretate alla luce dei seguenti obiettivi generali della vigilanza di un'impresa di questo genere:

- a) garanzia di un'organizzazione adeguata e conforme alla legge dell'impresa: secondo il parere giuridico, il fatto che il Consiglio federale approvi il regolamento sull'organizzazione e possa nominare i membri del Consiglio della Suva nonché, per gravi motivi, revocarne il mandato (art. 63 cpv. 2 LAINF) garantisce il conseguimento di questo obiettivo nel caso della Suva. Inoltre, il Consiglio federale approva il regolamento sugli onorari dei membri del Consiglio della Suva (art. 63 cpv. 3 LAINF);
- b) garanzia della stabilità finanziaria dell'impresa: per realizzare questo obiettivo, la Suva deve presentare al Consiglio federale non solo il conto annuale, ma anche un rapporto annuale sulla sua garanzia finanziaria, vale a dire sui suoi fondi propri (art. 111 cpv. 4 OAINF)⁴⁸.

Giova sottolineare che la Confederazione persegue questi obiettivi *in via subordinata* rispetto alle responsabilità del Consiglio della Suva. La legge non specifica quali sarebbero le conseguenze di un'eventuale mancata approvazione del rapporto annuale o del conto annuale della Suva da parte del Consiglio federale. A questo riguardo, il parere giuridico pone però in evidenza due aspetti importanti: innanzitutto, l'approvazione del conto annuale della Suva mira a garantire il rispetto delle norme in materia di presentazione dei conti nonché la garanzia finanziaria della Suva⁴⁹; in secondo luogo, la legge attribuisce al Consiglio della Suva la responsabilità di adottare il rapporto annuale e il conto annuale nonché di dare scarico alla Direzione (art. 63

⁴⁵ Parere giuridico, n. II.B.1.

⁴⁶ Regolamento del 10 giugno 2016 sull'organizzazione della Suva (RS **832.207**, di seguito: regolamento sull'organizzazione).

⁴⁷ Parere giuridico, n. III.1.b.

⁴⁸ Parere giuridico, n. II.C.

⁴⁹ Parere giuridico, n. II.E.2.b.iii.

cpv. 5 LAINF). Eventuali riserve in materia di alta vigilanza sarebbero rilevanti solo per il nuovo esercizio. Spetterebbe alla Suva o al suo Ufficio di revisione decidere in quale misura e in che modo tenere conto di tali riserve⁵⁰. Gli strumenti dell'alta vigilanza sono quindi limitati. L'approvazione da parte del Consiglio federale non solleva in alcun modo il Consiglio della Suva dalla sua responsabilità per l'impresa.

Secondo il parere giuridico, inoltre, la Confederazione non può far valere un diritto di informazione generale nei confronti della Suva; la sua alta vigilanza si ferma agli aspetti menzionati nella legge, secondo il principio di proporzionalità. Vale a dire che, quando la Suva opera in condizioni ordinarie, l'alta vigilanza può in linea di principio basarsi sul rapporto annuale e sul conto annuale nonché sul rapporto relativo alla situazione finanziaria, che sono menzionati nelle basi legali. Tuttavia, in presenza di indizi concreti di irregolarità o di sviluppi potenzialmente rischiosi per la stabilità finanziaria della Suva, la Confederazione può legittimamente richiedere maggiori informazioni nel quadro dell'alta vigilanza. Secondo il parere giuridico, nel caso della Suva occorre quindi distinguere tra un'alta vigilanza quando la Suva opera in condizioni ordinarie e un'alta vigilanza in condizioni straordinarie⁵¹. L'alta vigilanza è proporzionata quando tiene conto delle condizioni in cui opera la Suva.

Nel complesso, gli strumenti e la portata dell'alta vigilanza della Confederazione sono disciplinati in modo chiaro nella legge. Con la delimitazione delle responsabilità della Confederazione da quelle del Consiglio della Suva, la LAINF ribadisce anche la portata limitata dell'alta vigilanza della Confederazione⁵². Già al momento dell'istituzione della Suva il legislatore aveva espresso chiaramente la volontà di garantire una gestione il più possibile indipendente dell'istituto da parte dei soggetti interessati, vale a dire i datori di lavoro e i lavoratori⁵³. Questa volontà è stata ulteriormente ribadita nel quadro della revisione della LAINF: con il loro coinvolgimento nel Consiglio della Suva, le parti sociali si assumono la responsabilità per l'impresa⁵⁴.

3.3 La distinzione tra vigilanza giuridica e alta vigilanza è importante perché la loro portata è diversa

L'alta vigilanza della Confederazione rientra nell'alveo della cosiddetta *vigilanza istituzionale*, che riguarda la gestione e la solvibilità di un'istituzione. Nel caso della Suva, il Consiglio della Suva esercita la vigilanza istituzionale e il Consiglio federale l'alta vigilanza istituzionale (v. fig. 2 al n. 2.2). Il ruolo della Confederazione nei confronti della Suva è paragonabile a quello della FINMA nei confronti degli assicuratori privati contro gli infortuni.

Oltre alla vigilanza istituzionale, la Confederazione esercita la cosiddetta *vigilanza giuridica* su tutti gli assicuratori contro gli infortuni, nel quadro della quale deve

⁵⁰ Parere giuridico, n. II.E.2.b.iii.

⁵¹ Parere giuridico, n. III.1.b.1.

⁵² Parere giuridico, n. III.1.b.1.

⁵³ Messaggio 10 dicembre 1906 concernente l'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (*non disponibile in italiano*; versione francese: FF 1906 VI 213), art. 21–37, n. 6.a.

⁵⁴ Messaggio 2008, n. 3.1.3.

provvedere all'applicazione uniforme del diritto vigente (art. 79 LAINF)⁵⁵. La vigilanza giuridica è delegata all'UFSP (art. 104 OAINF) e viene esercitata dalla sezione «Assicurazione infortunio, prevenzione infortunio e assicurazione militare». In questo ambito, per controllare la prassi nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni o per esaminare reclami l'UFSP si basa sulla giurisprudenza. L'UFSP controlla inoltre che i premi applicati dagli assicuratori contro gli infortuni siano conformi alle prescrizioni legali⁵⁶.

Con la Suva, la Confederazione interagisce dunque allo stesso tempo nel ruolo dell'alta vigilanza e in quello della vigilanza giuridica. Il parere giuridico sottolinea che la distinzione è importante, in quanto nell'ambito della vigilanza giuridica la Confederazione dispone di strumenti più estesi che nell'alta vigilanza. Conformemente alla LAINF, quando esercita la vigilanza giuridica la Confederazione dispone di un diritto di informazione più esteso e può impartire istruzioni o prendere misure (art. 79 LAINF). Nel caso dell'alta vigilanza, invece, la Confederazione non dispone di un diritto di informazione completo né può impartire istruzioni alla Suva, come esposto al numero 3.2⁵⁷.

Dalle analisi condotte dal CPA è emerso che la stessa sezione dell'UFSP interagisce con la Suva in entrambi i ruoli. Nelle basi legali esiste una delega solo per la vigilanza giuridica. Una delega dell'alta vigilanza della Confederazione non viene invece menzionata né nelle basi legali né nell'ordinanza sull'organizzazione del DFI, cosa che, secondo il parere giuridico, costituisce una lacuna⁵⁸. Da una prospettiva giuridica, nulla vieta che la stessa sezione adempia entrambi i compiti. L'analisi del CPA rivela tuttavia che la distinzione dei due ruoli della Confederazione non è sufficientemente chiara nella prassi (v. n. 6.4).

3.4 Le prescrizioni legali concernenti l'organizzazione della Suva sono adeguate

Nel quadro dell'alta vigilanza istituzionale, la Confederazione deve provvedere al buon funzionamento dell'assetto organizzativo della Suva, come esposto nel numero 3.2. La LAINF contiene già alcune prescrizioni concernenti l'organizzazione della Suva, in particolare disciplina la ripartizione delle competenze tra il Consiglio della Suva e il Consiglio federale. Secondo il parere giuridico, le disposizioni della LAINF garantiscono in modo adeguato che la Suva soddisfi gli standard organizzativi propri di una grande impresa⁵⁹. La legge definisce infatti gli organi della Suva: il Consiglio della Suva, la Direzione e l'Ufficio di revisione (cfr. art. 62 LAINF). In particolare, chiarisce che non è possibile fare parte allo stesso tempo del Consiglio della Suva e della Direzione (art. 64 cpv. 2 LAINF). Precisa anche i compiti dell'Ufficio di revisione (art. 64b LAINF) nonché quelli dell'attuario responsabile

⁵⁵ Parere giuridico, n. II.B.2.e.

⁵⁶ Rapporto d'attività 2024, n. 5.1.

⁵⁷ Parere giuridico, n. II.B.2.a.

⁵⁸ Parere giuridico, n. III.1.b.

⁵⁹ Parere giuridico, n. III.3.b.

(art. 65a LAINF) e detta i principi generali della presentazione dei conti (art. 65 LAINF).

Inoltre, il Consiglio della Suva deve presentare al Consiglio federale il regolamento sull'organizzazione della Suva per approvazione (art. 61 cpv. 3 LAINF). Questo documento⁶⁰ descrive in particolare l'organizzazione del Consiglio della Suva, definendone per esempio le commissioni, i suoi compiti e le competenze delegate al comitato del Consiglio della Suva⁶¹. Tra queste figurano la vigilanza sulla Direzione della Suva e il suo scarico, la responsabilità per un sistema interno di controllo e la gestione dei rischi nonché l'organizzazione della revisione interna e la vigilanza sulla stessa e sull'attuario responsabile (art. 63 cpv. 5 in combinato disposto con l'art. 4 cpv. 1 del regolamento sull'organizzazione). A norma del regolamento sull'organizzazione, il comitato del Consiglio della Suva svolge pertanto un ruolo centrale nella vigilanza sulla Suva. Secondo il parere giuridico, si tratta di un modello di delega consueto, disciplinato adeguatamente nella legge. Come esposto al numero 5.1, le disposizioni concernenti l'organizzazione permettono inoltre al Consiglio della Suva di esercitare una vigilanza adeguata sull'istituto.

3.5 I «rappresentanti della Confederazione» nel Consiglio della Suva non possono ricevere istruzioni

La composizione del Consiglio della Suva è definita nella LAINF. Oltre alle parti sociali, nel Consiglio della Suva siedono anche otto «rappresentanti della Confederazione» (art. 63 cpv. 1 LAINF). Nel caso delle unità rese autonome della Confederazione, i rappresentanti federali sono membri di organi di gestione strategica che sono tenuti a salvaguardare gli interessi della Confederazione in virtù di un obbligo contrattuale o di legge. Essi forniscono alla Confederazione informazioni dirette provenienti dall'organo di gestione e per il loro tramite la Confederazione può esercitare un'influenza⁶². Oggi, una simile rappresentanza della Confederazione nelle unità rese autonome è rara (v. riquadro 2). Sul punto, giova altresì ricordare che la Suva non è un'unità resa autonoma della Confederazione. Il legislatore ha chiarito a più riprese che la Confederazione deve esercitare l'alta vigilanza sulla Suva con moderazione (v. n. 3.1).

⁶⁰ Regolamento sull'organizzazione.

⁶¹ Parere giuridico, n. II.B.2.b, 19.

⁶² Rapporto sul governo d'impresa, n. 4.2.3.

È raro che nei consigli di amministrazione siedano rappresentanti della Confederazione cui possono essere impartite istruzioni

Nel caso delle unità rese autonome, la Confederazione nomina il consiglio di amministrazione o d'istituto (v. n. 3.1, tab. 2). Tuttavia, secondo il rapporto sul governo d'impresa, la Confederazione deve far parte, per il tramite di rappresentanti cui possono essere impartite istruzioni, di questi organi soltanto se senza tali rappresentanti i suoi interessi non possono essere tutelati o se lo richiede il profilo dei requisiti⁶³. Possono fungere da rappresentanti della Confederazione i collaboratori dell'Amministrazione federale o terzi. Oggi questi rappresentanti sono presenti presso Swisscom SA⁶⁴ e Identitas SA⁶⁵.

Il parere giuridico conclude che le persone che fanno parte del Consiglio della Suva in veste di «rappresentanti della Confederazione» non possono ricevere istruzioni dalla Confederazione. Non esiste alcun obbligo legale o contrattuale che impone a queste persone di salvaguardare gli interessi della Confederazione⁶⁶. La legge impone loro piuttosto di salvaguardare gli interessi della Suva (art. 64a cpv. 1 LAINF). Tuttavia, nel messaggio del 2008 concernente la revisione della LAINF si sosteneva ancora che «la presenza di una rappresentanza della Confederazione nel consiglio di vigilanza [Consiglio della Suva] serve a tutelare gli interessi federali»⁶⁷. Secondo il parere giuridico, la designazione di «rappresentanti della Confederazione» contenuta nella legge è un residuo storico⁶⁸. Inizialmente la Confederazione contribuiva finanziariamente alla Suva ed è dunque comprensibile che volesse essere rappresentata nel relativo organo di gestione (v. n. 2.1). Oggi non è più così. Visto che i «rappresentanti della Confederazione» menzionati nella LAINF non hanno né un obbligo di informazione nei confronti della Confederazione né sono tenuti a salvaguardarne gli interessi, tale designazione non appare appropriata.

La designazione può anche risultare fuorviante, come dimostra il caso di una commissione parlamentare che, in un rapporto di qualche anno fa, sosteneva che la Confederazione potesse impartire istruzioni ai suoi rappresentanti presso la Suva e per il loro tramite esercitare una forma di vigilanza sull'istituto⁶⁹. Come evidenziato anche nella presente valutazione, nemmeno i membri del Consiglio della Suva, compresi gli stessi «rappresentanti della Confederazione», hanno ben chiaro quale funzione spetti a questo gruppo di membri nel quadro dell'alta vigilanza della Confederazione (v. n. 5.2).

⁶³ Rapporto sul governo d'impresa, n. 4.2.3.

⁶⁴ Swisscom (2023): Statuto di Swisscom SA, versione del 28.3.2025, n. 7.1.3.

⁶⁵ Art. 7a cpv. 3 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE, RS 916.40).

⁶⁶ Parere giuridico, n. III.1.c.

⁶⁷ Messaggio 2008, n. 3.1.3.

⁶⁸ Parere giuridico, n. II.E.5.c.

⁶⁹ Rapporto della Commissione delle finanze del Consiglio degli Stati del 24 gennaio 2022 sulla mozione Pfister Gerhard 21.3928, «Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni. Verifica del Controllo federale delle finanze», n. 4.

Nessuna obiezione viene comunque sollevata nel parere giuridico a proposito del fatto che nel Consiglio della Suva sieda anche un terzo gruppo di persone in aggiunta alle parti sociali, segnatamente i «rappresentanti della Confederazione». La rappresentanza di un gruppo di persone indipendenti è piuttosto la norma in tali organi⁷⁰. I consigli di amministrazione di banche e assicurazioni private devono essere composti addirittura per un terzo da membri indipendenti⁷¹.

4 Adeguatazza della nomina del Consiglio della Suva da parte del Consiglio federale

Questo capitolo tratta la seguente domanda della valutazione: «Il Consiglio federale si adopera per una composizione adeguata del Consiglio della Suva, affinché quest'ultimo possa adempiere le sue funzioni di vigilanza?».

Risposta alla domanda: la Confederazione ha emanato prescrizioni adeguate per la nomina dei membri del Consiglio della Suva, tuttavia non esamina adeguatamente le candidature prima della nomina.

- Il ruolo della Confederazione nella selezione dei candidati per il Consiglio della Suva è complessivamente adeguato (n. 4.1).
- Il profilo dei requisiti richiesti ai membri del Consiglio della Suva è giudicato in gran parte adeguato (n. 4.2).
- L'esame delle candidature condotto dalla Confederazione prima della nomina da parte del Consiglio federale non è adeguato (n. 4.3).

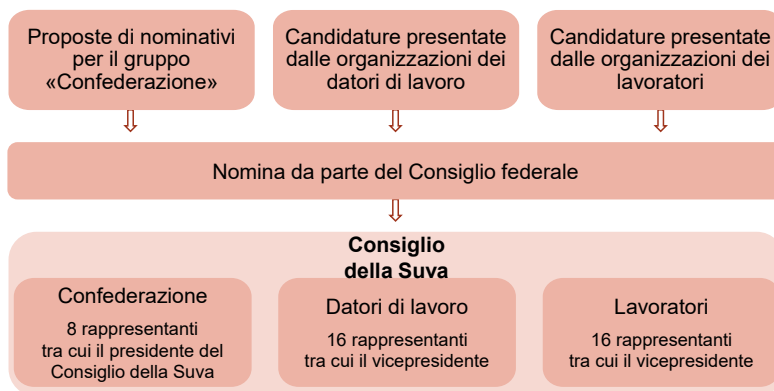
4.1 Il ruolo della Confederazione nella selezione dei potenziali membri del Consiglio della Suva è complessivamente adeguato

Il Consiglio della Suva consta di 16 rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro, di 16 rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e di otto rappresentanti della Confederazione (v. n. 2.2 e la seguente fig. 3). Tutti questi membri sono nominati dal Consiglio federale (art. 63 cpv. 2 LAINF). Conformemente alla LAINF, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro hanno tuttavia il diritto di proporre al Consiglio federale dei candidati (art. 63 cpv. 2 LAINF). Il Consiglio federale può, per gravi motivi, revocare in ogni tempo il mandato dei membri del Consiglio della Suva (art. 63 cpv. 2 LAINF).

⁷⁰ Parere giuridico, n. III.3.b, 45–46.

⁷¹ FINMA (2017a): circolare 2017/1 della FINMA «Corporate governance – banche», n. IV.B.b. Cfr. anche FINMA (2017b): circolare 2017/2 della FINMA «Corporate governance – assicuratori», n. IV.A.

Procedura di nomina e composizione del Consiglio della Suva



Come è emerso nel corso delle interviste, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro organizzano in modo autonomo le candidature dei membri del rispettivo gruppo. Quando un membro di uno di questi gruppi si dimette o raggiunge il limite di età di 70 anni, la responsabilità di cercare un successore idoneo è del vicepresidente in quanto capo del gruppo di rappresentanti al quale apparteneva il membro uscente. Le due organizzazioni provvedono anche a fare in modo che, all'interno del rispettivo gruppo, i settori obbligati ad assicurarsi presso la Suva siano rappresentati in proporzione al loro peso (v. n. 4.2).

L'analisi condotta dal CPA mostra che il margine d'influenza della Confederazione sulla scelta delle persone candidate dalle organizzazioni è limitato. Né al Consiglio della Suva né all'Amministrazione federale risulta che il Consiglio federale si sia mai rifiutato di nominare una delle persone proposte dalle organizzazioni. Secondo il parere giuridico, questo limitato margine d'intervento è adeguato e conforme alla legge, visto che la gestione della Suva è affidata alle parti sociali (v. n. 3.1). È quindi opportuno che siano queste ultime a determinare in ampia misura chi le rappresenta nel Consiglio della Suva e a sottoporle le candidature⁷².

Come accertato dal CPA, fino a poco tempo fa i rappresentanti della Confederazione venivano selezionati dalla presidenza del gruppo della Confederazione, che allo stesso tempo presiede il Consiglio della Suva, e dal segretario generale della Suva, e successivamente proposti al Consiglio federale per la nomina. Di fatto, quindi, erano il presidente del Consiglio della Suva e il segretario generale della Suva a scegliere i membri del gruppo della Confederazione in seno al Consiglio della Suva. Questo potrebbe spiegare perché l'Amministrazione federale non è stata in grado di illustrare al CPA in che modo erano stati selezionati i sei nuovi rappresentanti della Confederazione in occasione dell'ultimo rinnovo integrale del Consiglio della Suva.

⁷² Parere giuridico, n. II.E.5.b.

per il periodo 2024–2027. Soltanto per la ricerca di un possibile successore alla presidenza del Consiglio della Suva il CPA ha ottenuto dalla SG-DFI un documento, segnatamente un elenco delle persone prese in considerazione. Ma anche in questo caso non è chiaro chi abbia effettuato la selezione, in quale momento e in base a quali criteri sia stata scelta la persona poi nominata.

Dall’ultima elezione per il rinnovo integrale del Consiglio della Suva, il Consiglio della Suva e la SG-DFI hanno concordato una nuova procedura per la nomina dei membri nel gruppo della Confederazione. Tale procedura prevede un coinvolgimento più chiaro della Confederazione nella candidatura dei rappresentanti della Confederazione: inizialmente, il presidente del gruppo della Confederazione propone alla Confederazione i possibili candidati. Solo successivamente, questi ultimi sono contattati dalla segreteria generale della Suva e viene stilata una «shortlist» sulla base di tali contatti. La Confederazione definisce poi un ordine di priorità tra queste persone, prima che il presidente del gruppo della Confederazione e la segreteria generale della Suva formulino una proposta di nomina. Il CPA ritiene questa nuova procedura adeguata perché coinvolge la Confederazione. Tuttavia, poiché nella procedura concordata per iscritto sono citati sia la SG-DFI sia l’UFSP, le responsabilità della Confederazione nella proposta dei candidati rimangono poco chiare. Secondo una recente procedura dell’UFSP per le nomine sostitutive del Consiglio della Suva, quest’ultimo è tenuto a comunicare all’UFSP le candidature sostitutive proposte. Questo però è in contrasto con la nuova procedura definita per la nomina dei membri nel gruppo della Confederazione. Le analisi del CPA rivelano inoltre che la ripartizione delle responsabilità tra l’UFSP e la SG-DFI non è chiaramente definita nemmeno per quanto riguarda l’esame delle candidature prima della nomina da parte del Consiglio federale (v. n. 4.3).

4.2 Il profilo dei requisiti per i membri del Consiglio della Suva è in gran parte adeguato

Per nominare i consigli di amministrazione o d’istituto di unità rese autonome, il Consiglio federale stila un profilo dei requisiti conforme ai suoi principi sul governo d’impresa, nel quale elenca le premesse necessarie per una libera, corretta e consapevole formazione della volontà dell’organo. Il Consiglio federale esercita il suo diritto di nomina sulla base di tale profilo⁷³. Questa regola si applica per analogia anche alla Suva.

Per il Consiglio della Suva, il Consiglio federale ha conseguentemente adottato un profilo dei requisiti⁷⁴ ispirato al modello di profilo dei requisiti usato per i membri del consiglio di amministrazione o d’istituto delle organizzazioni rese autonome della

⁷³ Principio 5 del rapporto sul governo d’impresa.

⁷⁴ DFI (2023): Profilo dei requisiti per i membri del Consiglio della Suva, approvato dal Consiglio federale il 22 novembre 2023.

Confederazione⁷⁵ e paragonabile ad altri profili dei requisiti di unità rese autonome, come per esempio quello di Swisscom⁷⁶.

Il profilo dei requisiti (v. tab. 3) recepisce i principali elementi previsti nella LAINF in merito all'organizzazione del Consiglio della Suva. Definisce segnatamente la composizione e le dimensioni del Consiglio della Suva (cfr. art. 63 cpv. 1 LAINF). Il requisito di legge relativo alla rappresentanza delle diverse regioni del Paese e dei sessi (art. 63 cpv. 2 LAINF) viene concretizzato per esempio nell'obbligo di garantire una quota di almeno il 40 per cento sia per le donne sia per gli uomini. Queste prescrizioni si orientano a quelle applicabili agli organi di gestione delle imprese parastatali, che a loro volta sono rette dall'articolo 2a dell'ordinanza sulla retribuzione dei quadri⁷⁷, ⁷⁸.

Tabella 3

Profilo dei requisiti per il Consiglio della Suva

Composizione	– 40 membri (8 rappresentanti della Confederazione, 16 rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e 16 rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori) – Rappresentanza linguistica (62,2 % tedesco, 22,9 % francese, 8 % italiano, 0,5 % retoromancio) – Rappresentanza dei sessi (almeno 40 % donne/uomini)
Requisiti per il Consiglio nel suo insieme	– Conoscenze settoriali rilevanti – Conoscenze tecniche rilevanti – Competenze di direzione strategica
Requisiti per il singolo membro	– Disponibilità ad adempiere il mandato legale – Propensione al partenariato sociale – Competenze specialistiche, sociali e personali – Indipendenza da relazioni d'interesse – Conoscenze linguistiche – Disponibilità di tempo
Requisiti supplementari per la presidenza	– Esperienza in ruoli apicali – Conoscenza delle assicurazioni sociali svizzere – Conoscenze in materia di tecniche finanziarie – Pensiero strategico – Competenza gestionale

Note: l'elenco dei requisiti non è esaustivo.

Fonte: DFI (2023): Profilo dei requisiti per i membri del Consiglio della Suva, approvato dal Consiglio federale il 22 novembre 2023.

⁷⁵ DFF (2013): *Muster-Anforderungsprofil für Mitglieder des Verwaltungs- bzw. des Institutsrats von selbstständigen Organisationen des Bundes (nachfolgend «oberstes Führungsorgan»)* (disponibile anche in francese).

⁷⁶ DATEC (2025): Profilo dei requisiti del Consiglio di amministrazione della Swisscom SA.

⁷⁷ Ordinanza del 19 dicembre 2003 sulla retribuzione dei quadri (RS 172.220.12).

⁷⁸ Parere giuridico, n. III.3.a.

Conformemente alla LAINF, nella composizione del Consiglio della Suva occorre tenere conto non solo delle diverse regioni del Paese e dei sessi ma anche delle «categorie professionali» (art. 63 cpv. 2 LAINF). Visto che determinati settori sono obbligati ad assicurarsi presso la Suva, è opportuno che questi siano rappresentati nel Consiglio della Suva. Quest'ultimo decide per esempio la strategia d'impresa e le aliquote dei premi. Nel messaggio aggiuntivo concernente la revisione della LAINF si sostiene che un organo composto da 40 persone soddisfa meglio le esigenze di eterogeneità economica e di una legittimazione più ampia di quanto non farebbe un organo direttivo di dimensioni più piccole, come è solitamente quello delle unità rese autonome della Confederazione⁷⁹. Nel profilo dei requisiti non si specifica però la rappresentanza dei settori economici. Dal punto di vista del CPA, nel profilo dei requisiti deve essere almeno stabilito chi è responsabile dell'adeguata rappresentanza delle categorie professionali. Dalle dichiarazioni rilasciate durante le interviste è emerso che al momento sono i due vicepresidenti del Consiglio della Suva, competenti per i gruppi rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori, a provvedere affinché i settori siano rappresentati nel Consiglio della Suva in proporzione alle loro dimensioni. In caso di dimissioni di membri del Consiglio della Suva sono loro che, per il rispettivo gruppo, cercano le persone idonee da proporre al Consiglio federale per la nomina (v. n. 4.1).

Il profilo dei requisiti definisce ulteriori esigenze per il Consiglio della Suva in qualità di organo collegiale. All'organo nel suo insieme sono richieste conoscenze settoriali rilevanti, per esempio in materia di assicurazioni sociali, mercati finanziari e gestione patrimoniale, nonché conoscenze tecniche rilevanti, in particolare in economia aziendale, scienze attuariali e finanziarie, diritto e medicina. Questi requisiti corrispondono alle conoscenze settoriali rilevanti definite per il Consiglio della Suva nel messaggio del 2008 (v. n. 4.1).

Inoltre, in qualità di organo collegiale, il Consiglio della Suva deve essere in grado di definire e attuare la strategia d'impresa. Deve altresì soddisfare requisiti relativi alla collaborazione collegiale e alla garanzia di una funzione di contrappeso rispetto alla Direzione della Suva (secondo il principio «checks and balances»).

Infine, il profilo stabilisce i requisiti per il singolo membro. Questi comprendono requisiti generali, come la disponibilità ad attuare la gestione strategica della Suva nonché a contribuire al partenariato sociale, ma anche competenze specialistiche, sociali e personali, conoscenze linguistiche nonché disponibilità in termini di tempo. Per la presidenza del Consiglio della Suva sono richiesti requisiti aggiuntivi, per esempio riguardo alla disponibilità di tempo.

Sono menzionati anche l'obbligo di diligenza e di fedeltà nonché l'indipendenza da relazioni d'interesse (cfr. art. 64a LAINF). L'indipendenza da relazioni d'interesse non viene però definita in maggiore dettaglio, come invece sarebbe opportuno, visto che i rappresentanti delle organizzazioni rappresentano i loro interessi e quindi non possono essere completamente indipendenti da relazioni d'interesse.

I membri del Consiglio della Suva interpellati dal CPA giudicano il profilo dei requisiti in gran parte adeguato poiché contempla le competenze necessarie. Anche il

⁷⁹ Messaggio aggiuntivo 2014, n. 3.2.

CPA giudica ampiamente adeguato il profilo di requisiti definito per il Consiglio della Suva. Fatta eccezione per la mancata concretizzazione della rappresentanza settoriale in seno al Consiglio della Suva, il profilo tiene adeguatamente conto delle prescrizioni legali. Menziona anche le conoscenze settoriali rilevanti per la Suva citate nel messaggio del 2008. Per quanto riguarda i requisiti per l'organo collegiale, i singoli membri e la presidenza, il profilo è paragonabile al modello di profilo dei requisiti per i membri del consiglio di amministrazione o d'istituto delle organizzazioni rese autonome.

4.3 La Confederazione non esamina in modo adeguato le candidature delle persone proposte per la nomina

Essendo responsabile di nominare il Consiglio della Suva, il Consiglio federale deve garantire che le singole persone proposte per la nomina nonché il Consiglio nel suo insieme soddisfino tutti i criteri dettati nel profilo dei requisiti (v. n. 4.2), indipendentemente dal fatto che tali persone siano state proposte dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori o che debbano essere nominate in quanto «rappresentanti della Confederazione»⁸⁰. Il CPA conclude che, nel complesso, questo esame non viene svolto in modo adeguato.

Il CPA ha richiesto tutta la documentazione relativa alle nomine dei membri del Consiglio della Suva a partire dal 2021 e ha condotto interviste con il personale della Suva, dell'UFSP e della SG-DFI. L'UFSP prepara le proposte di nomina destinate al Consiglio federale e le sottopone alla SG-DFI. Tuttavia, né l'UFSP né la SG-DFI ritengono che l'esame del contenuto delle candidature sia di loro competenza. Quando il CPA ha effettuato la sua valutazione, l'UFSP disponeva già di una procedura per la preparazione di una proposta al Consiglio federale per la nomina sostitutiva di singoli membri (v. n. 4.1). Secondo tale procedura, l'UFSP svolge un controllo formale delle candidature e verifica, per esempio, se sono presenti un curriculum vitae e il modulo richiesto per la dichiarazione delle relazioni d'interesse. Il contenuto dei dati forniti dalle persone candidate non viene però verificato. I collaboratori dell'UFSP hanno altresì precisato al CPA di essere competenti solamente per la redazione della proposta al Consiglio federale e non per l'esame del contenuto delle candidature. Da parte sua, la SG-DFI non ha saputo spiegare in che modo ha verificato le candidature prima della nomina.

Il mancato esame del contenuto rappresenta un problema soprattutto con riferimento alle relazioni d'interesse che, secondo il Consiglio federale⁸¹, devono venire verificate non soltanto prima della nomina, ma costantemente, al fine di garantire una formazione dell'opinione imparziale nel Consiglio della Suva e di permettere a quest'ultimo di salvaguardare gli interessi della Suva (v. art. 64a cpv. 1 LAINF). L'Amministrazione federale non ha però precisato da nessuna parte in quali casi una relazione d'interesse sarebbe incompatibile con un seggio nel Consiglio della Suva. Tale precisazione sarebbe quanto mai opportuna per un Consiglio come quello della

⁸⁰ Parere giuridico, n. II.E.5.d.

⁸¹ Messaggio aggiuntivo 2014, n. 3.2.

Suva, composto da rappresentanti delle organizzazioni (v. n. 4.2). Le interviste rivelano che la segreteria generale della Suva verifica annualmente l'eventuale esistenza di relazioni d'interesse. Tuttavia, è chiaro che la responsabilità di tale verifica dovrebbe incombere alla Confederazione, poiché è quest'ultima a nominare i membri del Consiglio della Suva sulla base del profilo dei requisiti e a revocare il loro mandato (art. 63 cpv. 2 LAINF).

In generale, la documentazione disponibile presso l'Amministrazione federale riguardo alle nomine dei membri del Consiglio della Suva è scarsa. Il CPA ha ottenuto i curriculum vitae delle persone proposte e il modulo indicante le relazioni d'interesse aggiornato annualmente. I curriculum vitae sono aggiornati al momento della prima nomina al Consiglio della Suva, e quindi in alcuni casi risalgono anche a più di dieci anni fa. L'UFSP sostiene che non sia necessario ottenere curriculum vitae aggiornati, visto che il modulo delle relazioni d'interesse aggiornato annualmente riporta le informazioni relative alle attività delle persone.

Per il resto, l'Amministrazione federale non possiede altra documentazione o una panoramica che riepiloghi l'adempimento dei requisiti richiesti al Consiglio della Suva secondo il profilo dei requisiti (v. n. 4.2). Esiste solamente una panoramica dei requisiti di rappresentanza linguistica e dei sessi posti dalla Cancelleria federale. Le conoscenze tecniche e settoriali di cui dispone il Consiglio della Suva non sono invece riepilogate da nessuna parte. Nella prassi, sono solitamente i rappresentanti della Confederazione ad apportare nel Consiglio della Suva le competenze in medicina, matematica attuariale, economia e diritto delle assicurazioni sociali. Nelle interviste condotte dal CPA, alcuni membri del Consiglio della Suva hanno lamentato il fatto che, allo stato attuale, solo una persona dispone di conoscenze mediche, e che tali conoscenze risultano poco rappresentate. A ciò si aggiunge che, talvolta, vengono trattati temi complessi e non tutti i membri apportano le conoscenze tecniche necessarie per ciascun tema. In linea di massima, però, il Consiglio nel suo insieme dispone delle competenze necessarie.

Da ultimo, a causa della carenza di documenti scritti, il CPA non è sempre riuscito a comprendere l'origine di alcune informazioni riportate nelle proposte al Consiglio federale relative all'elezione per il rinnovo integrale del Consiglio della Suva o alla nomina sostitutiva di singoli membri. È vero che, per le nomine sostitutive, vengono indicate le relazioni d'interesse e le competenze rilevanti per il Consiglio della Suva secondo il profilo dei requisiti (v. n. 4.2) e di cui la persona candidata dispone. Tuttavia, poiché tali informazioni non trovano riscontro né nei curriculum vitae, spesso molto concisi, né nell'elenco delle relazioni d'interesse, per il CPA è impossibile risalire alla fonte di queste informazioni, che non è emersa neppure nei colloqui condotti.

In alcuni casi, anche nelle proposte al Consiglio federale manca una panoramica dell'adempimento del profilo dei requisiti, per quanto riguarda sia la composizione del Consiglio della Suva sia i requisiti relativi all'organo nel suo insieme (v. n. 4.2). Negli ultimi anni, in caso di nomine sostitutive, vale a dire quando vengono riacquisiti solo singoli seggi, sono stati talvolta illustrati gli effetti della nomina di un candidato sulla composizione del Consiglio della Suva, in particolare con riferimento alla rappresentanza delle diverse regioni del Paese, delle lingue e dei sessi richiesta dalla Cancelleria federale. Diversamente, in caso di elezione per il rinnovo integrale del

Consiglio della Suva le proposte al Consiglio federale rimangono molto concise. In nessuno dei due casi però, che si tratti di nomine sostitutive o dell'elezione per il rinnovo integrale, viene illustrato in che modo il Consiglio della Suva nel suo insieme soddisfa le competenze definite nel profilo dei requisiti (v. n. 4.2).

Conformemente alla LAINF, nella composizione del Consiglio della Suva occorre tenere adeguatamente conto anche delle categorie professionali, in quanto determinati settori sono obbligati ad assicurarsi presso la Suva⁸². Il CPA ha però constatato che l'Amministrazione federale non dispone di alcuna informazione al riguardo e che queste informazioni non vengono fornite nemmeno nelle proposte al Consiglio federale relative alle nomine sostitutive e alle elezioni per il rinnovo integrale. Garantire che le parti sociali dei settori obbligati ad assicurarsi siano adeguatamente rappresentate nel Consiglio della Suva è un elemento fondante dell'organizzazione della Suva (v. n. 2.2). Pertanto, il CPA non ritiene adeguata l'assenza di una verifica apposita della loro rappresentanza.

Alla luce del ruolo centrale del Consiglio della Suva nella vigilanza e nella gestione dell'istituto, in generale il CPA conclude che la Confederazione non esamina in modo adeguato le candidature delle persone proposte prima della nomina, al fine di garantire che il Consiglio della Suva disponga delle competenze necessarie e dell'indipendenza richiesta per assolvere i suoi compiti.

5 Adeguatezza delle prescrizioni della Confederazione concernenti l'organizzazione del Consiglio della Suva

Questo capitolo tratta la seguente domanda della valutazione: «Il Consiglio federale si adopera per un'organizzazione adeguata del Consiglio della Suva, affinché quest'ultimo possa adempiere le sue funzioni di vigilanza?».

Risposta alla domanda: le prescrizioni concernenti l'organizzazione del Consiglio della Suva sono adeguate. Tuttavia, il ruolo dei rappresentanti della Confederazione in seno al Consiglio della Suva non è chiaro.

- Le disposizioni di legge e le prescrizioni concernenti l'organizzazione del Consiglio della Suva approvate dal Consiglio federale consentono al Consiglio della Suva di svolgere una vigilanza adeguata sulla Suva (n. 5.1).
- I compiti e le responsabilità dei «rappresentanti della Confederazione» non sono chiari nella prassi (n. 5.2).

5.1 Le prescrizioni concernenti l'organizzazione del Consiglio della Suva sono adeguate per la sua vigilanza sulla Suva

I compiti e le responsabilità del Consiglio della Suva nonché la sua organizzazione sono definiti nella LAINF (art. 63 LAINF). Inoltre, il Consiglio della Suva adotta un

⁸² Messaggio aggiuntivo 2014, n. 3.2.

regolamento sull'organizzazione, che viene approvato dal Consiglio federale (v. n. 3.4). Sulla base del parere giuridico nonché delle interviste condotte con i membri del Consiglio della Suva e i collaboratori della Suva e dell'Amministrazione federale, il CPA giudica queste prescrizioni adeguate, poiché permettono al Consiglio della Suva di adempiere la sua funzione di vigilanza sulla Suva.

Secondo il parere giuridico⁸³ e le dichiarazioni di diversi membri, il *Consiglio della Suva* svolge per certi aspetti il ruolo di un'assemblea generale di una società anonima. I membri del Consiglio della Suva interpellati dal CPA sono del parere che le due riunioni annuali del Consiglio siano sufficienti. Aumentare la frequenza delle riunioni sarebbe complesso, visto che i membri hanno numerosi altri impegni. I membri stimano l'impegno lavorativo annuale in circa una settimana di lavoro. Ciascuno dei tre gruppi rappresentati nel Consiglio (datori di lavoro, lavoratori o Confederazione) deve non solo studiare i documenti, ma anche tenere una seduta preparatoria il giorno prima della riunione plenaria.

L'organizzazione del Consiglio della Suva è rappresentata in figura 4. Nel suo regolamento sull'organizzazione, il Consiglio della Suva si è avvalso della possibilità concessa dalla legge di delegare taluni compiti a un *comitato del Consiglio della Suva*, come esposto al numero 3.4. A questo organo più piccolo ha delegato alcuni aspetti centrali della vigilanza sulla Direzione, il suo scarico e la nomina dei membri della Direzione (v. fig. 4). La legge non contiene prescrizioni sulla composizione del comitato del Consiglio della Suva, bensì si limita a sancire che il Consiglio della Suva provvede alla propria costituzione (art. 63 cpv. 5 LAINF). Quest'ultimo ha stabilito in un regolamento interno che il suddetto comitato è composto da otto membri, segnatamente tre rappresentanti per ciascuna parte sociale e due rappresentanti della Confederazione. Il presidente e i due vicepresidenti del Consiglio della Suva sono membri d'ufficio del comitato del Consiglio della Suva⁸⁴. Gli altri cinque membri, nonché i sette membri supplenti, sono nominati dal Consiglio della Suva.

⁸³ Parere giuridico, n. III.3.b, 44.

⁸⁴ Art. 4 del regolamento interno del comitato del Consiglio della Suva.

Organizzazione del Consiglio della Suva



Secondo il parere giuridico, il comitato del Consiglio della Suva può essere paragonato al consiglio di amministrazione di una società anonima⁸⁵. Del resto, nelle interviste condotte dal CPA è stato spesso definito «consiglio di amministrazione» ed è emerso anche che questo organo svolge la «vera vigilanza» e il lavoro principale. Secondo i membri interpellati, le dimensioni ridotte permettono a questo comitato di approfondire i temi e di preparare le decisioni del Consiglio della Suva. Il comitato si riunisce quasi ogni mese. I suoi membri stimano l'impegno lavorativo in circa il 20 per cento di un grado di occupazione a tempo pieno e investono quindi molto più tempo nella loro attività rispetto agli altri membri del Consiglio della Suva.

In generale, secondo il parere giuridico la ripartizione dei compiti tra il Consiglio della Suva e il comitato corrisponde al modello di delega tra l'assemblea generale e il consiglio di amministrazione, comunemente adottato nelle grandi imprese⁸⁶. Allo stesso tempo, ritiene che le responsabilità tra il Consiglio della Suva nel suo insieme e il comitato siano generalmente definite in modo chiaro⁸⁷. Questa organizzazione è quindi adeguata per la vigilanza sulla Suva.

Inoltre, il Consiglio della Suva ha altre tre commissioni (v. fig. 4) che assistono con compiti di vigilanza specifici e che possono fornire consulenza al comitato. Il regolamento sull'organizzazione della Suva elenca le seguenti commissioni e i loro compiti e precisa che il Consiglio della Suva si riserva il diritto di costituire altre commissioni in caso di bisogno⁸⁸.

- La *commissione di controllo delle finanze* valuta la situazione finanziaria della Suva e la tenuta dei conti. Esamina inoltre il conto annuale dell'istituto e può emanare, su proposta della Direzione, direttive sulla tenuta dei conti.

⁸⁵ Parere giuridico, n. III.3.b, 45.

⁸⁶ Parere giuridico, n. III.3.b, 45.

⁸⁷ Parere giuridico, n. III.3.b, 44.

⁸⁸ Art. 3 nonché art. 5 del regolamento sull'organizzazione.

-
- La *commissione di controllo degli immobili* approva e verifica la strategia di investimento del gruppo di immobilizzazioni investimenti immobiliari diretti della Suva. Fornisce inoltre consulenza al comitato del Consiglio della Suva.
 - La *commissione per l'assicurazione militare* vigila, su mandato del Consiglio della Suva, sull'esercizio dell'assicurazione militare.

Secondo il parere giuridico, queste tre commissioni di vigilanza tematica sono adeguate e corrispondono, fatta eccezione per la commissione per l'assicurazione militare, alla prassi consuetudinaria delle imprese⁸⁹. La maggior parte dei membri interpellati riconosce l'importanza della commissione di controllo delle finanze perché le finanze rappresentano un aspetto centrale di un'assicurazione e la Suva ha un patrimonio d'investimento ingente che supera i 55 miliardi di franchi. Le persone interpellate giudicano adeguata anche la commissione di controllo degli immobili in quanto le sue conoscenze specifiche le consentono di fornire consulenza al comitato del Consiglio della Suva. La commissione per l'assicurazione militare presenta caratteristiche particolari. Diversamente dalle altre due, di regola questa commissione si riunisce solo una volta all'anno, cosa che per il CPA solleva dubbi sul suo contributo sostanziale alla vigilanza sull'assicurazione militare. Per lo stesso motivo, anche alcuni membri del Consiglio della Suva mettono in discussione la reale utilità di questa commissione.

Attualmente esistono soltanto le tre commissioni su elencate. Alla domanda se servirebbe un'altra commissione per la vigilanza, un piccolo numero di membri ha suggerito una commissione per gli investimenti della Suva. Alcuni sono dell'opinione che, considerato il volume considerevole del patrimonio d'investimento, le conoscenze in materia di investimenti nel Consiglio della Suva siano scarse. Per altri invece la vigilanza esercitata dal comitato del Consiglio della Suva e dalla commissione di controllo delle finanze è sufficiente. A ciò si aggiunge che la commissione di controllo degli immobili si occupa specificatamente degli investimenti in immobili. In ogni caso, come menzionato sopra, il Consiglio della Suva è libero di costituire altre commissioni in caso di bisogno (art. 3 cpv. 4 del regolamento sull'organizzazione).

In generale, il CPA giunge alla conclusione che la LAINF e il regolamento sull'organizzazione approvato dal Consiglio federale disciplinano in modo adeguato la ripartizione dei compiti, delle competenze e delle responsabilità tra il Consiglio della Suva nel suo insieme, il comitato e le commissioni.

Infine, la LAINF impone al Consiglio della Suva di emanare prescrizioni sulla gestione dei conflitti d'interesse (art. 64a LAINF). Il Consiglio della Suva ha introdotto tali regole nel proprio regolamento interno⁹⁰. Secondo il parere giuridico, queste regole sulla ricusazione soddisfano i principi di un buon governo d'impresa⁹¹. I membri interpellati dal CPA non sono tuttavia riusciti a ricordare alcun caso di ricusazione di un membro nel Consiglio della Suva. Secondo loro ciò potrebbe essere dovuto all'elevato livello di astrazione dei temi trattati nel Consiglio.

⁸⁹ Parere giuridico, n. III.3.b, 47.

⁹⁰ Art. 25 del regolamento interno del Consiglio della Suva.

⁹¹ Parere giuridico, n. II.E.5.f.

In base al regolamento interno, i membri del Consiglio della Suva sono peraltro tenuti a segnalare prontamente alla segreteria generale della Suva eventuali variazioni delle loro relazioni d'interesse⁹². Nel rapporto annuale, il Consiglio della Suva deve informare l'organo di nomina, nel caso di specie il Consiglio federale, anche in merito alle relazioni d'interesse dei suoi membri⁹³. Il Consiglio federale può, per gravi motivi, revocare in ogni tempo il mandato dei membri del Consiglio della Suva (art. 63 cpv. 2 LAINF). Se un membro dovesse presentare una relazione d'interesse in conflitto con la sua attività presso la Suva, il Consiglio federale potrebbe intervenire. In pratica però le autorità di vigilanza agiscono con grande moderazione quando si tratta di implementare simili misure di controllo⁹⁴. Secondo quanto riferito dalle persone interpellate nel quadro di questa valutazione, non è mai accaduto che il Consiglio federale revocasse il mandato a un membro del Consiglio della Suva.

5.2 I compiti e le responsabilità dei «rappresentanti della Confederazione» in seno al Consiglio della Suva non sono chiari nella prassi

Il CPA ha intervistato 16 dei 40 membri del Consiglio della Suva, inclusi tutti gli otto rappresentanti della Confederazione (v. n. 1.2). Ogni anno si tiene un incontro del presidente del Consiglio della Suva con il capo del DFI (n. 6.3). Per quanto riguarda gli altri membri, nel quadro del loro mandato presso la Suva non intrattengono contatti formali con il Consiglio federale o con l'Amministrazione federale. Anche i contatti informali sembrano rappresentare un'eccezione. Interpellati sulla questione, i collaboratori dell'UFSP hanno affermato di venire contattati solo occasionalmente dai membri del Consiglio della Suva, di norma per richieste di informazioni di carattere tecnico. Soltanto il presidente del Consiglio della Suva partecipa ogni anno a un incontro formale con il capodipartimento competente, primariamente nel suo ruolo di presidente del Consiglio della Suva e non in qualità di rappresentante della Confederazione.

Dalle interviste condotte dal CPA è emerso che i rappresentanti della Confederazione non hanno una concezione univoca dei propri compiti e delle proprie responsabilità in seno al Consiglio della Suva. Alcuni auspicano maggiore chiarezza sul loro ruolo e su cosa ci si aspetti da loro. A loro detta, hanno già discusso all'interno del gruppo dell'opportunità di intensificare il dialogo, attualmente inesistente, con la Confederazione. Secondo il parere giuridico, la legge non permette però alla Confederazione di impartire istruzioni a queste persone (v. n. 3.5)⁹⁵. In più, il diritto di informazione della Confederazione è limitato agli strumenti dell'alta vigilanza menzionati nella LAINF (v. n. 3.2), e questo si applica anche nei confronti dei membri del Consiglio della Suva.

È comunque importante che nel Consiglio della Suva sia rappresentato un terzo gruppo al fianco di quelli dei datori di lavoro e dei lavoratori. Diversi membri del

⁹² Art. 23 del regolamento interno del Consiglio della Suva.

⁹³ Art. 64a cpv. 4 LAINF.

⁹⁴ Parere giuridico, n. II.E.5.g.

⁹⁵ Parere giuridico, n. II.E.5.c.

Consiglio della Suva, anche tra i rappresentanti delle parti sociali, hanno affermato che i «rappresentanti della Confederazione» fungono da intermediari neutrali tra i datori di lavoro e i lavoratori. A loro avviso, in caso di disaccordo tra le parti sociali, questo gruppo può essere determinante per raggiungere una maggioranza ed esercitare così un'influenza, sebbene disponga solo di otto seggi su 40. Su richiesta del CPA, i membri interpellati hanno saputo citare solo pochi esempi in cui il gruppo della Confederazione ha effettivamente avuto un ruolo decisivo, per esempio quando si è trattato di elaborare direttive della Suva in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Questa funzione di intermediazione sembra quindi rendersi necessaria solo in pochi casi. La presenza di questo gruppo può tuttavia sortire un effetto preventivo: le parti sociali sono consapevoli che, se non si sforzano di raggiungere un'intesa di fatto, consegnano la decisione al terzo gruppo. Inoltre, secondo il parere giuridico questo gruppo permette di assicurare la presenza di persone indipendenti nel Consiglio della Suva, in analogia a quanto richiesto ai consigli di amministrazione di assicuratori privati (v. n. 3.5).

Affinché questi «rappresentanti della Confederazione» siano effettivamente indipendenti, il parere giuridico cita tre condizioni⁹⁶:

1. la Confederazione non è proprietaria della Suva;
2. i suoi rappresentanti non ricevono istruzioni dalla Confederazione;
3. i suoi rappresentanti non fanno parte del governo o dell'Amministrazione.

In base a queste tre condizioni, la maggioranza degli attuali otto «rappresentanti della Confederazione» è indipendente. Le prime due condizioni sono soddisfatte: la Confederazione non è proprietaria della Suva (condizione 1, v. n. 3.1) e gli attuali membri del Consiglio della Suva non ricevono istruzioni dalla Confederazione (condizione 2, v. sopra). Per quanto riguarda la condizione numero 3, il CPA ha constatato la consuetudine di nominare due collaboratori dell'Amministrazione federale come «rappresentanti della Confederazione» in seno al Consiglio della Suva: una persona della Direzione del lavoro della SECO e il direttore dell'Ufficio federale del personale (UFPER). Inoltre, fino all'autunno del 2025 anche l'ex direttrice della Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA era un membro di questo gruppo del Consiglio della Suva. Quindi, non tutti i membri del gruppo della Confederazione sono indipendenti⁹⁷.

La funzione dei membri del Consiglio della Suva provenienti dall'Amministrazione federale non è mai stata spiegata. Nel messaggio del 2008 concernente la revisione della LAINF si menzionava che la Confederazione invia come suoi rappresentanti «specialisti neutrali del settore medico, delle scienze attuariali, dell'economia e del diritto delle assicurazioni sociali»⁹⁸. Non veniva invece fatto alcun accenno alla consuetudine di nominare nel Consiglio della Suva almeno due membri dell'Amministrazione federale. Considerata la chiara volontà del legislatore di garantire l'indipendenza della Suva, il CPA ritiene che questa consuetudine debba essere giustificata con argomentazioni fondate. Anche nelle commissioni

⁹⁶ Parere giuridico, n. III.3.b, 46.

⁹⁷ Parere giuridico, n. III.3.b, 46.

⁹⁸ Messaggio 2008, n. 3.1.3.

extraparlamentari è consentito nominare dipendenti dell'Amministrazione federale soltanto in singoli casi motivati (art. 57e cpv. 3 LOGA).

L'obbligo di assicurarsi presso la Suva potrebbe giustificare un diritto di partecipazione alle decisioni degli impiegati federali al pari di quello degli altri settori obbligati ad assicurarsi presso la Suva, e motivare così la presenza di una persona della Direzione dell'UFPER. Una persona del Sindacato svizzero dei servizi pubblici (VPOD) fa già parte del gruppo dei lavoratori. Il CPA mette invece in dubbio che la delega alla Suva di compiti federali in materia di sicurezza sul lavoro possa giustificare la presenza di una persona della Direzione del lavoro (v. n. 2.3). In sintesi, il CPA giunge alla conclusione che i compiti e le responsabilità dei «rappresentanti della Confederazione» nel Consiglio della Suva non sono comunicati in modo chiaro alle persone nominate e che la presenza di membri dell'Amministrazione federale non è sufficientemente motivata.

6 Legalità e adeguatezza della prassi della Confederazione in materia di alta vigilanza

Questo capitolo tratta la terza domanda della valutazione: «La Confederazione esercita nella prassi la sua alta vigilanza in modo conforme alla legge e adeguato?». Qui il nodo centrale è l'approvazione del rapporto annuale e del conto annuale della Suva.

Risposta alla domanda: se è pur vero che per l'approvazione del conto annuale della Suva è stata predisposta una procedura scritta adeguata e conforme alla legge, nella prassi la Confederazione si spinge oltre e non sempre si attiene al perimetro dell'alta vigilanza.

- La procedura scritta per l'approvazione del conto annuale della Suva è complessivamente conforme alla legge e adeguata (n. 6.1).
- Nella prassi, la Confederazione dispone di informazioni riguardanti la Suva che esulano da quelle necessarie per esercitare l'alta vigilanza quando l'istituto opera in condizioni ordinarie (n. 6.2).
- Non è chiaro quale sia la funzione degli incontri tra la Confederazione e la Suva per l'alta vigilanza della Confederazione (n. 6.3).
- I collaboratori dell'UFSP non hanno una comprensione chiara del ruolo dell'alta vigilanza e di quale sia la sua linea di demarcazione con la vigilanza giuridica, che rientra parimenti nella loro competenza (n. 6.4).

6.1 La procedura scritta per l'approvazione del conto annuale è conforme alla legge e adeguata

Nel quadro dell'alta vigilanza, il Consiglio federale approva il conto annuale e il rapporto annuale della Suva (v. n. 3.2). La sezione «Assicurazione infortunio, prevenzione infortunio e assicurazione militare» dell'UFSP prepara questo affare del Consiglio federale affinché venga sottoposto al DFI.

L'approvazione del *conto annuale* della Suva è importante nel quadro dell'alta vigilanza perché la Confederazione è tenuta a garantire la stabilità finanziaria della Suva e la sua solvibilità (v. n. 3.2). La sezione «Assicurazione infortunio, prevenzione infortunio e assicurazione militare» ha definito una procedura per il controllo del conto annuale⁹⁹ e, in un altro documento, ha stilato l'elenco dei documenti da esaminare e definito a cosa prestare attenzione nelle singole fasi¹⁰⁰. Secondo il parere giuridico, queste basi permettono di rispettare il perimetro dell'alta vigilanza della Confederazione¹⁰¹. In base alla sua procedura, per il controllo del conto annuale l'UFSP si basa anche sui rapporti dell'attuario responsabile della Suva e dell'Ufficio di revisione esterno, che per legge sono tenuti a controllare la Suva secondo le prescrizioni che valgono anche per le altre imprese. Per i compiti dell'attuario responsabile, l'articolo 65a LAINF rinvia per esempio alla legge sulla sorveglianza degli assicuratori¹⁰². L'attuario responsabile e l'Ufficio di revisione verificano in particolare, in modo indipendente l'uno dall'altro, se le riserve tecniche sono adeguate. Nella sua valutazione, il CPA non ha valutato nel merito queste prescrizioni (v. n. 1.3), tuttavia giudica adeguato e opportuno che l'UFSP si basi su controlli già effettuati. In base alla procedura, l'UFSP chiarisce eventuali domande concernenti il conto annuale in un incontro annuale con specialisti della Suva, prima di trasmettere alla SG-DFI, per la consultazione preliminare, la proposta destinata al Consiglio federale.

Il conto annuale è parte integrante del *rapporto annuale* della Suva. Mentre l'UFSP ha definito, come anzidetto, una procedura scritta per il controllo del conto annuale, una simile procedura manca invece per la verifica delle altre parti del rapporto annuale, per esempio delle informazioni relative alla corporate governance o alla sostenibilità. Secondo il parere giuridico, questo non è un problema: finché presso la Suva non si verificano eventi di carattere straordinario, l'approvazione del rapporto annuale ha innanzitutto scopo informativo per il Consiglio federale. In fin dei conti, l'approvazione del rapporto annuale e del conto annuale da parte del Consiglio federale non ha alcuna conseguenza per la loro validità (v. n. 3.2). Negli esercizi dal 2021 al 2025 presi in considerazione dal CPA, il Consiglio federale non ha mai espresso riserve.

Come constatato dal CPA e approfondito qui appresso, la prassi dell'alta vigilanza si spinge però oltre la procedura scritta per l'approvazione del conto annuale. La Confederazione ottiene più informazioni del dovuto e tra la Suva e i collaboratori della Confederazione si tengono diversi incontri.

⁹⁹ UFSP (2020): *Prozess VA 2.7.05 FD Jahresrechnung der Suva inkl. MV*, versione 1.3 dell'11.3.2020.

¹⁰⁰ UFSP (senza data): *Wissensmanagement – Prüfung Jahresrechnung Suva*.

¹⁰¹ Parere giuridico, n. III.2.a.

¹⁰² RS **961.01**

6.2

La Confederazione ottiene dalla Suva più informazioni di quelle necessarie per esercitare un'alta vigilanza adeguata quando l'istituto opera in condizioni ordinarie

Come esposto al numero 3.2, i diritti di informazione dell'alta vigilanza dipendono dalle condizioni in cui opera la Suva. La Confederazione può richiedere soltanto i documenti che sono necessari per esercitare la sua alta vigilanza. Secondo il parere giuridico, il termine «necessario» deve essere interpretato con funzione restrittiva: si tratta delle informazioni indispensabili per adempiere i compiti dell'alta vigilanza¹⁰³. Significa che quando la Suva non opera in condizioni ordinarie è assolutamente giustificato e proporzionato che il Consiglio federale richieda alla Suva informazioni più approfondite e determinati documenti. In condizioni ordinarie, invece, i diritti di informazione devono essere interpretati in maniera restrittiva.

Nel periodo preso in esame dal CPA, ossia dal 2021 al 2025 (v. n. 1.2), la stabilità finanziaria della Suva non è mai stata in discussione e si può ritenere che la Suva operasse in condizioni ordinarie¹⁰⁴. Eppure, il CPA ha appurato che la sezione «Assicurazione infortunio, prevenzione infortunio e assicurazione militare» ha regolarmente ottenuto dalla Suva documenti e informazioni per i quali non ha saputo dimostrare né la necessità ai fini dell'esercizio dell'alta vigilanza in caso di condizioni ordinarie né, quindi, la proporzionalità. Nella tabella 4 sono rappresentati i documenti principali che la Confederazione ottiene dalla Suva. Per ciascuno viene indicato se è menzionato nella procedura scritta per l'approvazione del conto annuale (v. n. 6.1) o se viene trasmesso nel quadro della vigilanza giuridica su tutte le assicurazioni contro gli infortuni (v. tabella 4, seconda e terza colonna). Nel quadro della vigilanza giuridica, l'UFSP controlla per esempio se i premi delle assicurazioni contro gli infortuni sono stabiliti in funzione dei rischi, come richiesto dalla legge (v. n. 3.3).

La tabella 4 mostra che la sezione «Assicurazione infortunio, prevenzione infortunio e assicurazione militare» ottiene regolarmente dalla Suva informazioni di dubbia rilevanza sia per l'alta vigilanza sia per la vigilanza giuridica. Nel quadro dell'alta vigilanza, la Confederazione ha accesso ai documenti che sono menzionati nelle basi legali e nella procedura per il controllo del conto annuale. Per tutte le altre informazioni, si pone invece la questione della proporzionalità. Sia la proposta concernente le misure relative ai premi sia il budget dei costi d'esercizio possono essere necessari per l'alta vigilanza quando la stabilità finanziaria della Suva è in dubbio ma non quando l'istituto opera in condizioni ordinarie.

Il fatto che il rapporto sulla solvibilità venga presentato ogni tre mesi invece che annualmente nel quadro del rapporto sulla situazione finanziaria della Suva, come previsto nell'ordinanza, indica che l'UFSP ottiene più informazioni di quanto sia necessario. A titolo di confronto: le compagnie d'assicurazione private devono riferire alla FINMA sulla loro solvibilità a cadenza annuale. Di regola, una rendicontazione più frequente è richiesta solo al verificarsi di eventi concreti. Il rapporto trimestrale è stato introdotto nel 2020 con accordo scritto tra l'UFSP e la Suva in risposta alle

¹⁰³ Parere giuridico, n. II.E.3.b.

¹⁰⁴ Per gli esercizi dal 2021 al 2025, il quoziente di solvibilità si collocava tra il 150 e 190 % ed era quindi al di sopra del requisito minimo del 100 %.

incertezze e all'elevata volatilità scatenate sui mercati finanziari dalla pandemia di COVID-19. Da allora, l'UFSP riceve informazioni sulla situazione di solvibilità con la stessa frequenza del comitato del Consiglio della Suva, che però esercita la vigilanza diretta sulla gestione della Suva. Questa misura era proporzionata per un periodo di tempo limitato, ma avrebbe dovuto essere revocata una volta che la situazione sul mercato finanziario è tornata alla normalità. I responsabili dell'UFSP non hanno saputo argomentare su solide basi perché il rapporto trimestrale della Suva sarebbe necessario ancora oggi. Interrogati sulla questione, hanno sostenuto che, in materia di alta vigilanza, è sempre meglio eccedere con la prudenza. Nel quadro della consultazione sul progetto del presente rapporto, l'UFSP ha sottolineato che la regola è stata introdotta di comune accordo e può essere abrogata in qualsiasi momento. Non ha però spiegato perché ciò non sia ancora avvenuto.

Tabella 4

Rilevanza dei documenti trasmessi dalla Suva per l'alta vigilanza in condizioni ordinarie e per la vigilanza giuridica¹⁾

	Rilevanza per l'alta vigilanza della Confederazione ²⁾	Rilevanza per la vigilanza giuridica
Rapporto annuale (art. 61 cpv. 3 LAINF)	✓	
Conto annuale / Conto d'esercizio (art. 61 cpv. 3 LAINF)	✓	✓
Rapporti dell'Ufficio di revisione esterno	✓	
Rapporto dell'attuario responsabile	✓	
Rapporto sulla garanzia finanziaria (art. 111 cpv. 4 OAINF)	✓	
Statistica del rischio per ciascun ramo assicurativo		✓
Situazione stimata della solvibilità (trimestrale dal 2020)		
Documenti e verbali delle riunioni del Consiglio della Suva, tra cui:		
– budget dei costi d'esercizio della Suva		
– rapporto del presidente della Direzione		
– rapporto degli specialisti in medicina		
– elezione/rielezione dell'Ufficio di revisione		
– elezioni delle commissioni del Consiglio della Suva		

¹⁾ Non sono elencati per esempio i documenti riferiti alle nomine del Consiglio della Suva, le proposte di adeguamento delle basi contabili (art. 89 cpv. 1 LAINF) o i documenti relativi alle consultazioni in merito alle tariffe dei premi e alle comunità di rischio (art. 60 LAINF).

²⁾ Documenti menzionati nella procedura per il controllo del conto annuale.

Oltretutto, questa aumentata frequenza del rapporto non era menzionata nella proposta al Consiglio federale per l'anno 2020 cosicché né il DFI né il Consiglio federale ne erano informati. L'UFSP ha ommesso anche di suggerire un adeguamento dell'ordinanza. Come più volte puntualizzato nel parere giuridico e ribadito dal

legislatore, la Suva viene gestita in modo autonomo dalle parti sociali e la responsabilità ultima di garantirne la stabilità finanziaria è del Consiglio della Suva. Il fatto che da alcuni anni a questa parte la sezione «Assicurazione infortunio, prevenzione infortunio e assicurazione militare» ottenga informazioni trimestrali sulla solvibilità non è conforme all'ordinanza e travalica il perimetro dell'alta vigilanza della Confederazione quando la Suva opera in condizioni ordinarie.

In aggiunta al rapporto annuale sulla situazione finanziaria, la Suva informa la sezione «Assicurazione infortunio, prevenzione infortunio e assicurazione militare», su richiesta di quest'ultima, anche nel corso dell'anno a proposito di temi specifici. Può trattarsi per esempio della modalità di determinazione dei premi della Suva, degli accantonamenti o della riduzione di riserve di compensazione. Queste informazioni sono rilevanti per la stabilità finanziaria della Suva. Ma, come già argomentato, questo non giustifica automaticamente l'accesso a tali informazioni nel quadro dell'alta vigilanza della Confederazione. L'UFSP non ha saputo spiegare perché queste informazioni sarebbero necessarie per l'alta vigilanza quando la Suva opera in condizioni ordinarie.

Oltre a queste informazioni, la sezione «Assicurazione infortunio, prevenzione infortunio e assicurazione militare» ottiene anche tutti i documenti nonché i verbali delle *riunioni del Consiglio della Suva*, che si tengono due volte all'anno. Il CPA non è riuscito ad appurare se questi documenti sono stati esplicitamente richiesti dalla Confederazione. Non è nemmeno a conoscenza di eventuali disaccordi tra la Confederazione e la Suva in relazione ai diritti di informazione della Confederazione. A precisa domanda, tanto i dirigenti quanto gli specialisti della Suva e della Confederazione hanno parlato di buoni rapporti e di una buona intesa. Secondo il parere giuridico si pone comunque la questione della proporzionalità, specialmente nel caso della trasmissione automatica di tutti i documenti e dei verbali delle riunioni del Consiglio della Suva. Secondo il parere giuridico, è possibile immaginare una situazione in cui il Consiglio federale richiede di accedere a documenti rilevanti, per esempio qualora dovesse revocare il mandato a un membro del Consiglio della Suva in ragione di conflitti d'interesse¹⁰⁵. Il CPA non ha però alcun riscontro in tal senso.

I responsabili dell'UFSP interrogati non hanno tuttavia saputo spiegare a quale scopo la sezione «Assicurazione infortunio, prevenzione infortunio e assicurazione militare» riceva i documenti delle riunioni del Consiglio della Suva e il CPA non è nemmeno riuscito a chiarire da chi e in quali termini questi documenti siano esaminati. I documenti non vengono menzionati nella procedura per l'approvazione del conto annuale e neppure nelle proposte al Consiglio federale vi è alcun riferimento a informazioni da essi ricavate. Sembra piuttosto che né il Consiglio federale né il dipartimento competente siano a conoscenza che la Confederazione dispone di queste informazioni della Suva. Questi esempi dimostrano che la Confederazione ottiene una quantità di informazioni non proporzionata all'esercizio dell'alta vigilanza in una situazione di stabilità finanziaria della Suva. Inoltre, ciò suggerisce che manca una delega formale per l'esercizio dell'alta vigilanza da parte dell'UFSP (v. n. 3.3) e che, nella prassi, il DFI non dirige l'esercizio dell'alta vigilanza da parte dell'UFSP.

¹⁰⁵ Parere giuridico, n. II.E.3.b.

6.3

La funzione degli incontri tra la Confederazione e la Suva per l'alta vigilanza non è chiara

Il CPA ha accertato che tra la Suva e la Confederazione si tengono incontri annuali o semestrali a diversi livelli. Questo è rappresentato nella tabella 5.

Di regola, il *capo del DFI* ha un incontro annuale con il presidente del Consiglio della Suva, il presidente della Direzione e il segretario generale della Suva. Stando all'ordine del giorno, nell'incontro si discute dell'esercizio appena concluso nonché di affari politici attuali e delle eventuali nomine imminenti nel Consiglio della Suva. Il personale della Suva ha dichiarato al CPA di apprezzare questo confronto. Visto che la Suva non è un'unità resa autonoma della Confederazione e il Consiglio federale non può intromettersi nella gestione, questi colloqui non possono servire a dirigere la Suva. Il CPA non ha però potuto valutare se questi limiti vengono rispettati, dato che non esistono verbali di questi incontri, come invece chiaramente richiesto dalla legge. Anche la Suva è soggetta alla legge federale sull'archiviazione¹⁰⁶. Inoltre, per il CPA non è chiaro quale funzione svolgano questi incontri nel quadro dell'alta vigilanza della Confederazione. Per esempio, sembra che in queste occasioni il Consiglio della Suva non informi sulle sue attività di vigilanza. Gli incontri non sono nemmeno menzionati nelle proposte al Consiglio federale per l'approvazione del rapporto annuale e del conto annuale.

¹⁰⁶ Legge del 26 giugno 1998 sull'archiviazione (LAR; RS **152.1**); la Suva è menzionata nell'allegato 2 dell'ordinanza dell'8 settembre 1999 sull'archiviazione (RS **152.11**).

Tabella 5

Incontri tra la Confederazione e la Suva

	Frequenza	Presenti per la Suva	Presenti per la Confederazione
Incontro con il capo del DFI	Annuale ²⁾	Presidente del Consiglio della Suva, presidente della Direzione, segretario generale	Capodipartimento, segretario generale, collaboratore personale ¹⁾
Discussione del conto annuale	Annuale	Membro della Direzione, segretario generale, specialisti	Capo della divisione, capo della sezione «Assicurazione infortunio, prevenzione infortunio e assicurazione militare», specialisti
Colloquio semestrale	Semestrale ³⁾	Presidente della Direzione, segretario generale, specialisti	Capo della divisione, capo della sezione «Assicurazione infortunio, prevenzione infortunio e assicurazione militare», specialisti

¹⁾ 2025: presenti anche una persona dell'UFSP e una dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

²⁾ Nessun incontro nel 2021 e 2023.

³⁾ Nel 2021, 2022 e 2025 si è tenuto rispettivamente solo un colloquio in estate.

Oltre all'incontro con il capo del DFI, si tengono anche altri incontri nei quali i partecipanti si confrontano principalmente su questioni di natura specialistica (v. tabella 5). Uno di questi si tiene ogni anno per *discutere il conto annuale* della Suva, come indicato nella procedura scritta (v. n. 6.1). Questa discussione rientra quindi nel quadro dell'alta vigilanza della Confederazione sulla Suva. Per la Suva sono presenti per esempio il membro della Direzione responsabile delle finanze, l'attuario responsabile e il segretario generale. Per la Confederazione sono presenti membri della sezione «Assicurazione infortunio, prevenzione infortunio e assicurazione militare» e spesso anche il capo della divisione Vigilanza delle assicurazioni. Il CPA ritiene che tale incontro sia adeguato per l'alta vigilanza in quanto offre l'occasione di chiarire eventuali domande relative al conto annuale della Suva. Le persone interpellate dal CPA giudicano efficace questo incontro per la discussione del conto annuale. Inoltre, l'UFSP disporrebbe delle conoscenze tecniche e delle risorse necessarie per il controllo. Le persone interpellate hanno anche

affermato che eventuali domande verrebbero trattate anche in un confronto informale. Tuttavia, l'UFSP non ha saputo indicare in quali termini tale confronto si iscrive nel quadro dell'alta vigilanza o della vigilanza giuridica.

Gli altri incontri tra specialisti si tengono con frequenza semestrale e sono detti *colloqui semestrali*. Il CPA ha analizzato i relativi verbali. A volte sono affrontati temi chiaramente pertinenti per l'alta vigilanza. Per esempio, vengono esaminati i termini per le prossime nomine nel Consiglio della Suva. Nella maggior parte dei casi, però, questi incontri sono dedicati a temi che il CPA ritiene non rilevanti per i compiti della sezione «Assicurazione infortunio, prevenzione infortunio e assicurazione militare», che si tratti di alta vigilanza o di vigilanza giuridica. Per esempio, vengono sovente discussi aspetti della gestione della Suva, sui quali però spetta al Consiglio della Suva vigilare. È accaduto infatti che la sezione «Assicurazione infortunio, prevenzione infortunio e assicurazione militare» richiedesse l'analisi costi-benefici di un programma di cambiamento della Suva o volesse approfondire le notizie circa una riduzione pianificata dei posti di lavoro divulgate dagli organi di stampa. In un colloquio semestrale, la sezione «Assicurazione infortunio, prevenzione infortunio e assicurazione militare» ha anche chiesto di venire informata in anticipo dal Consiglio della Suva in merito a un adeguamento del limite superiore per la solvibilità. Tuttavia, le competenze della Confederazione in materia di stabilità finanziaria della Suva sono limitate: la Confederazione deve stabilire un limite inferiore per la solvibilità mentre il limite superiore è stabilito dal Consiglio della Suva; questa decisione esula dall'alta vigilanza.

Allo stesso tempo, nei colloqui semestrali vengono discussi temi che il CPA ritiene indubbiamente rilevanti per l'alta vigilanza della Confederazione, ma in merito ai quali né il dipartimento competente né il Consiglio federale sono informati. Seguono alcuni esempi.

- Garantire che la Suva sia finanziariamente stabile e disponga di accantonamenti sufficienti è un compito importante dell'alta vigilanza (v. n. 3.2). Quando, nel 2022, la Suva modificò la base per il calcolo dei rischi finanziari, l'UFSP ne discusse con la Suva in più incontri, al fine di verificare la fondatezza della modifica. La proposta al Consiglio federale per l'approvazione del conto annuale successivo informava in merito alla modifica apportata dalla Suva, ma non riportava nulla sulla verifica della modifica condotta dall'UFSP.
- Uno degli obiettivi centrali della revisione della LAINF del 2017 era regolamentare con maggiore precisione le attività accessorie della Suva, che devono essere autosufficienti e gestite in un conto a parte. A metà del 2023, in occasione di un colloquio semestrale, l'UFSP segnalava che, contrariamente alla legge, una determinata attività accessoria non era autosufficiente e che tale infrazione non era stata rilevata dall'Ufficio di revisione. L'UFSP non ha intrapreso altre azioni sulla questione e nella relativa proposta al Consiglio federale non si faceva menzione di questa lacuna del rapporto dell'Ufficio di revisione esterno.

-
- A causa di un procedimento pendente davanti al Tribunale federale¹⁰⁷, nel 2023 la Suva decise di creare accantonamenti di diverse centinaia di milioni di franchi. In un colloquio semestrale chiese l'accordo, poi concesso, dell'UFSP. Nella proposta al Consiglio federale non si fa alcun riferimento né al procedimento pendente né al fatto che l'UFSP si fosse pronunciato sull'ammontare degli accantonamenti della Suva¹⁰⁸.

Il CPA ritiene che nelle proposte al Consiglio federale occorresse informare, almeno in modo sommario, in merito ai temi che riguardavano aspetti centrali dell'alta vigilanza. Negli ultimi anni il rapporto annuale e il conto annuale della Suva sono stati trattati dal Consiglio federale secondo una procedura semplificata. A giudizio del CPA, tale procedura è adeguata in una situazione di stabilità finanziaria della Suva e di assenza di eventi particolari, quindi quando l'istituto opera in condizioni ordinarie (cfr. n. 3.2).

6.4 I collaboratori dell'UFSP non hanno una comprensione adeguata del loro ruolo per l'alta vigilanza sulla Suva

Secondo la legge, l'alta vigilanza della Confederazione sulla Suva viene esercitata dal Consiglio federale (art. 61 cpv. 3 LAINF). Nei suoi rapporti d'attività, la divisione Vigilanza delle assicurazioni dell'UFSP ha però ripetuto più volte che l'alta vigilanza sulla Suva viene esercitata dall'UFSP¹⁰⁹. È questa anche la posizione sia dei collaboratori della suddetta divisione che sono stati interpellati sia di quelli della SG-DFI. Tuttavia, mancano una delega formale all'UFSP (v. n. 3.3) e, se si esclude la procedura per l'approvazione del conto annuale (v. n. 6.1), una descrizione chiara dei compiti di alta vigilanza svolti dall'UFSP, segnatamente dalla sezione «Assicurazione infortunio, prevenzione infortunio e assicurazione militare».

Una comprensione chiara dei compiti è però imprescindibile, poiché la Confederazione interagisce con la Suva in una doppia veste, come illustrato al numero 3.3: da una parte, esercita l'alta vigilanza istituzionale sulla gestione della Suva, mentre il Consiglio della Suva si occupa della vigilanza istituzionale diretta; dall'altra parte, la Confederazione esercita la vigilanza giuridica, vale a dire provvede a garantire che la Suva e le altre assicurazioni contro gli infortuni applichino le disposizioni legali in modo uniforme. Distinguere correttamente questi due ruoli è cruciale, perché ciascuno conferisce alla Confederazione diritti di informazione e strumenti differenti.

Tuttavia, il CPA ha appurato che il personale competente presso l'UFSP spesso non è in grado di indicare esattamente in quale ruolo svolge determinate attività con la

¹⁰⁷ Cfr. sentenza 9C 480/2022 del Tribunale federale del 29.8.2024.

¹⁰⁸ Nella sua risposta del 10.2.2026 (punto 10) al CPA, l'UFSP ha sostenuto che qualche centinaio di milioni di franchi su un importo totale di accantonamenti della Suva di circa 40 miliardi di franchi rappresenti un aumento trascurabile e per questo non meritevole di essere menzionato nella proposta al Consiglio federale.

¹⁰⁹ A partire dal 2021, nei rapporti d'attività della divisione Vigilanza delle assicurazioni è presente un riferimento in tal senso, da ultimo nel rapporto d'attività 2024, n. 2.2.

Suva. Secondo il CPA, questa mancanza di chiarezza è una delle cause per cui la Confederazione finisce ripetutamente per oltrepassare il perimetro della sua alta vigilanza anche quando la Suva opera in condizioni ordinarie, come dimostrato dagli esempi anzidetti, segnatamente quando chiede di ricevere un rapporto trimestrale sulla solvibilità, documenti relativi alle riunioni del Consiglio della Suva e altre informazioni non pertinenti per l'alta vigilanza e la vigilanza giuridica, per esempio in occasione dei colloqui semestrali tra specialisti (n. 6.2 e 6.3).

Dai documenti e dai colloqui emerge che la Suva non si è mai opposta a queste richieste di informazione. Questo si spiega in parte con l'interconnessione professionale tra il personale dell'UFSP e quello della Suva, che è stata rilevata nelle analisi condotte dal CPA. Il personale dirigente della divisione e della sezione dell'UFSP proviene direttamente dalla Suva e pertanto conosce molto bene l'istituto e alcuni suoi collaboratori. In un caso, una persona aveva rappresentato la Suva negli incontri tra specialisti con l'UFSP e ora lavora per la controparte. Il CPA non ha indizi concreti di conflitti d'interesse. Da parte loro, sia l'UFSP sia la SG-DFI hanno rimarcato l'indipendenza dei collaboratori e precisato che il passaggio diretto dal settore all'UFSP non sarebbe inusuale, visto che le competenze tecniche sono determinanti per occupare determinate posizioni. L'UFSP non ha però adottato misure volte a garantire l'indipendenza, quali per esempio l'obbligo di ricusarsi in relazione a determinati dossier o l'applicazione del principio del doppio controllo. Proprio in ragione di questo passaggio di personale, il CPA ritiene ancora più necessario che i collaboratori federali abbiano una comprensione chiara dei propri compiti e delle proprie responsabilità e, in particolare, dei loro limiti.

Che sul piano organizzativo la sezione «Assicurazione infortunio, prevenzione infortunio e assicurazione militare» dell'UFSP eserciti sia la vigilanza giuridica sia l'alta vigilanza non rappresenta un problema a livello giuridico (fatta eccezione per l'assenza di una delega nel secondo caso) (v. n. 3.3). Nelle interviste condotte dal CPA, sia i collaboratori competenti dell'UFSP sia il personale della Suva che ha contatti con questi collaboratori hanno giudicato positivamente il fatto che la Suva sia seguita da un unico servizio della Confederazione, ovvero appunto la suddetta sezione. L'UFSP e la SG-DFI hanno sottolineato che, di recente, le attività nell'ambito delle assicurazioni contro gli infortuni sono limitate e che, in ragione delle conoscenze necessarie, non sarebbe efficiente ripartire i compiti tra più persone. Anche il personale della Suva ha ribadito la necessità di conoscenze specifiche sulla Suva e sulla sua storia.

Il CPA condivide questa argomentazione e ritiene adeguato che, presso la Confederazione, vi siano persone specializzate che si occupano in modo approfondito della materia. Anche il fatto che nell'Amministrazione federale le stesse persone operino con la Suva in entrambi i ruoli può essere adeguato, a giudizio del CPA. Dopotutto, se i premi della Suva non fossero correttamente determinati in funzione del rischio (vigilanza giuridica), questo potrebbe ripercuotersi sulla sua solvibilità (alta vigilanza). Questo però non significa che la Confederazione, in virtù dell'alta vigilanza, possa in linea di principio accedere a tutte le informazioni che potrebbero avere un'attinenza con la solvibilità della Suva, come è stato invece asserito dal personale dell'UFSP interpellato e anche dai pareri pervenuti durante la procedura di

consultazione¹¹⁰. Quando la Suva opera in condizioni ordinarie, come negli anni presi in esame dal CPA, l'alta vigilanza ha dei limiti chiari (v. n. 3.2). Nella misura in cui le medesime persone interagiscono con la Suva nei ruoli tanto dell'alta vigilanza quanto della vigilanza giuridica, è necessario che queste abbiano una concezione chiara dei loro diversi ruoli, in modo da scongiurare il rischio di oltrepassare la portata dell'alta vigilanza, deliberatamente circoscritta nella legge.

Diverse persone della Confederazione interpellate hanno posto l'accento sulla rilevanza economica e politica della Suva. Per alcuni l'istituto è «*too big to fail*»: a loro avviso, la Confederazione dovrebbe intervenire finanziariamente o quantomeno coordinare un eventuale salvataggio qualora la Suva si trovasse in difficoltà. Proprio in quest'ottica, il CPA comprende che il DFI e l'UFSP auspichino una vigilanza il più possibile completa sulla Suva, al fine di escludere per quanto possibile una situazione di crisi. Questa concezione non è però compatibile con le basi legali, che prescrivono moderazione nell'esercizio dell'alta vigilanza. A ciò si aggiunge che, proprio per il fatto di richiedere più informazioni del necessario e assumere posizione su questioni che esulano dai suoi compiti di vigilanza, la Confederazione potrebbe anche maturare una co-responsabilità politica per il corso degli affari della Suva.

Il CPA dubita comunque che la Suva rappresenti effettivamente un rischio per la Confederazione. Nel quadro della revisione della LAINF si è per esempio compreso che la Suva sarebbe in grado di coprire le spese di un grande sinistro attingendo alle proprie riserve¹¹¹. La disposizione corrispondente si trova nell'ordinanza: la Suva deve disporre di fondi propri sufficienti per coprire una prevedibile perdita eccezionale, che statisticamente si verifica solo ogni cento anni (art. 111 cpv. 4 OAINF). Inoltre, la legge prevede espressamente che le assicurazioni contro gli infortuni debbano essere autosufficienti. Ciò significa che i premi di un anno devono essere sufficienti a coprire tutti gli impegni di quell'anno. Nel caso della Suva, bisogna considerare anche l'obbligo assicurativo (v. n. 2.3): molti settori, inclusa l'Amministrazione federale, non potrebbero cambiare semplicemente assicuratore qualora la Suva fosse costretta ad aumentare i suoi premi per far fronte a difficoltà finanziarie. L'esistenza della Suva, quindi, non sarebbe in pericolo. In più, la volontà politica espressa a più riprese sin dal momento dell'istituzione della Suva è chiara: le parti sociali gestiscono la Suva, la Confederazione ha solamente un compito di alta vigilanza (v. n. 3.2). Come mostrato in questo capitolo, attualmente il perimetro dell'alta vigilanza non viene sempre rispettato nella prassi. Secondo il CPA, questo è dovuto anche a una comprensione non adeguata del ruolo dell'alta vigilanza della Confederazione.

7 Conclusioni

Al termine della sua valutazione, il CPA conclude che l'alta vigilanza della Confederazione sulla Suva è in buona parte regolamentata in maniera adeguata, tuttavia nella prassi la Confederazione non sempre rimane all'interno del perimetro

¹¹⁰ UFSP / DFI (2026): parere dell'UFSP e del DFI del 10 febbraio 2026 nel quadro della consultazione dell'Amministrazione, p. es. punti 6 e 7 (in tedesco).

¹¹¹ Messaggio aggiuntivo 2014, n. 2.3.5.

delimitato dal quadro giuridico. Secondo il parere giuridico redatto su mandato del CPA, la portata dell'alta vigilanza della Confederazione è limitata e adeguatamente disciplinata nella legge (n. 7.1). Nella prassi, la Confederazione richiede alla Suva una quantità eccessiva di informazioni e finisce talvolta per oltrepassare il perimetro dell'alta vigilanza (n. 7.2). Il Consiglio della Suva, cui compete la vigilanza sulla gestione della Suva, viene nominato dal Consiglio federale: le procedure interne per la nomina dei suoi membri sono adeguate solo in parte (n. 7.3). Del Consiglio della Suva fa parte anche un gruppo di cosiddetti «rappresentanti della Confederazione». Tale designazione è fuorviante se si considera che la Suva non è un'unità resa autonoma e che queste persone non possono ricevere istruzioni dalla Confederazione (n. 7.4).

7.1 La portata dell'alta vigilanza della Confederazione è limitata e disciplinata in modo chiaro nella legge

Già al momento della sua istituzione, e anche nel quadro della revisione della LAINF, conclusasi nel 2017, il legislatore ha ribadito l'autonomia della Suva. All'istituto sono delegati numerosi compiti legali (n. 2.3), tuttavia non si qualifica come un'unità resa autonoma della Confederazione. Piuttosto, l'istituto deve essere gestito in modo autonomo dalle parti sociali (n. 3.1). La vigilanza diretta sulla gestione spetta al Consiglio della Suva, composto da rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori nonché della Confederazione. Alla Confederazione compete solamente un compito di alta vigilanza (n. 3.2).

Il parere giuridico redatto su mandato del CPA giunge alla conclusione che la portata e gli strumenti dell'alta vigilanza della Confederazione sulla Suva sono definiti in modo conciso, ma comunque adeguato, nelle basi legali. La portata dell'alta vigilanza della Confederazione deve essere ponderata in funzione dei suoi obiettivi: garantire da un lato la stabilità finanziaria della Suva e, dall'altro, un'organizzazione interna adeguata. Tuttavia, la responsabilità ultima per il raggiungimento di questi obiettivi è del Consiglio della Suva. L'alta vigilanza della Confederazione deve essere esercitata secondo il principio di proporzionalità. Se la Suva non opera in condizioni ordinarie, in particolare se la stabilità finanziaria è a rischio, la portata dell'alta vigilanza può essere ampliata. In condizioni ordinarie, invece, la portata dell'alta vigilanza della Confederazione è limitata.

L'alta vigilanza della Confederazione consiste segnatamente nell'approvazione del conto annuale e del rapporto annuale della Suva da parte del Consiglio federale. Questo affare del Consiglio federale viene preparato da una sezione dell'UFSP secondo una procedura scritta. In particolare, questa sezione controlla in dettaglio il conto annuale della Suva, il che secondo il parere giuridico è adeguato alla luce dell'obiettivo di garanzia della stabilità finanziaria. Anche il fatto che la Confederazione non controlli il rapporto annuale in modo approfondito è adeguato, perché non spetta alla Confederazione esprimersi riguardo alle decisioni strategiche della Suva (n. 6.1).

Secondo il parere giuridico, le prescrizioni concernenti l'organizzazione della Suva e le competenze del Consiglio della Suva, emanate o approvate dalla Confederazione,

sono altrettanto adeguate, se si tiene conto dell'autonomia e delle dimensioni della Suva. Nel regolamento sull'organizzazione della Suva, approvato dal Consiglio federale, diversi compiti centrali nell'ambito della vigilanza sono delegati a un comitato del Consiglio della Suva. Tra questi figurano la nomina e il discarico della Direzione della Suva nonché l'organizzazione e la vigilanza della revisione interna. Questo modello di delega è adeguato secondo il parere giuridico. Il comitato del Consiglio della Suva svolge quindi per molti aspetti i medesimi compiti di un consiglio di amministrazione in un'impresa. Alcuni compiti di vigilanza sono inoltre affidati ad apposite commissioni (n. 3.4). I membri del Consiglio della Suva hanno confermato al CPA che la ripartizione dei compiti, delle competenze e delle responsabilità tra il Consiglio della Suva, da un lato, e il comitato del Consiglio della Suva e le commissioni, dall'altro, è adeguata per la vigilanza sull'istituto (n. 5.1).

7.2 Nella prassi, la Confederazione oltrepassa il quadro giuridico dell'alta vigilanza

Secondo la legge, l'alta vigilanza della Confederazione sulla Suva viene esercitata dal Consiglio federale. Nella prassi è l'UFSP, segnatamente la sezione «Assicurazione infortunio, prevenzione infortunio e assicurazione militare», ad assolvere i compiti corrispondenti. Tuttavia, manca una delega formale dell'alta vigilanza all'UFSP (n. 3.3).

Poiché, quando la Suva opera in condizioni ordinarie, la Confederazione è tenuta a esercitare l'alta vigilanza con moderazione, in una situazione di normalità la Confederazione può far valere diritti di informazione solo limitati, come evidenziato nel parere giuridico. Tuttavia, nella prassi la sezione competente dell'UFSP ottiene più informazioni del necessario. Per esempio, l'ordinanza impone alla Suva di informare il Consiglio federale sulla sua solvibilità a cadenza annuale. Nel 2020, le incertezze generate dalla pandemia di COVID-19 sui mercati finanziari hanno indotto ad aumentare questa frequenza introducendo un rapporto trimestrale tra la Suva e l'UFSP, una consuetudine che viene mantenuta tuttora. L'UFSP non ha saputo spiegare al CPA in modo plausibile perché ciò sarebbe necessario ancora oggi. Tanto più che l'ordinanza non era stata adeguata di conseguenza. Anche il fatto che la Confederazione ottenga tutti i documenti e i verbali delle riunioni del Consiglio della Suva è in contrasto con il principio di proporzionalità. I due esempi illustrano che la Confederazione non sempre rispetta il perimetro giuridico dell'alta vigilanza (n. 6.2).

L'eccesso di informazioni non è giustificato nemmeno se si tiene conto della funzione della vigilanza giuridica sulle assicurazioni contro gli infortuni, anch'essa esercitata dalla sezione dell'UFSP competente per la Suva. Nell'ambito della vigilanza giuridica, l'Ufficio controlla se la legge viene applicata in modo uniforme da tutte le assicurazioni contro gli infortuni e se i premi vengono stabiliti in funzione del rischio. Considerato che, per quanto riguarda la vigilanza giuridica, la Confederazione gode di diritti di informazione maggiori di quelli previsti per l'alta vigilanza e che può anche impartire istruzioni, cosa non consentita nell'ambito dell'alta vigilanza, è importante sapere distinguere correttamente le due forme di vigilanza (n. 3.3). Le persone competenti non hanno però saputo specificare in quale ruolo avevano preteso

determinate informazioni dalla Suva (n. 6.4). Numerosi documenti richiesti non erano rilevanti né per l'alta vigilanza né per la vigilanza giuridica (n. 6.2). In linea di principio, è comunque opportuno affidare entrambe alla stessa sezione, tenuto conto che per l'alta vigilanza e la vigilanza giuridica sulla Suva sono necessarie conoscenze specialistiche (n. 6.4).

Il confronto tra la Confederazione e la Suva avviene soprattutto attraverso incontri che si tengono regolarmente. A cadenza annuale, per esempio, si tiene un incontro a livello dirigenziale tra il capodipartimento, il presidente del Consiglio della Suva, nonché il presidente della Direzione e il segretario generale dell'istituto. Poiché non viene redatto alcun verbale, sebbene la legge sull'archiviazione si applichi anche alla Suva, non è dato sapere quale scopo persegua questo incontro per l'alta vigilanza. Si tengono anche incontri tra specialisti nei quali, stando alla documentazione, possono essere discussi temi che esulano dall'alta vigilanza della Confederazione (v. sopra); altri temi sono invece del tutto pertinenti per l'alta vigilanza. Per esempio, in un'occasione l'UFSP aveva segnalato alla Suva che l'Ufficio di revisione esterno non aveva controllato correttamente un'attività accessoria della Suva. Nella proposta al Consiglio federale per l'approvazione del rapporto annuale e del conto annuale, non si trova però alcun riferimento in merito. In queste proposte manca qualsiasi riferimento al fatto che presso la Suva l'UFSP conduce controlli che vanno ben oltre il conto annuale e il rapporto annuale (n. 6.3).

Il CPA ritiene che il mancato rispetto del perimetro dell'alta vigilanza sulla Suva in alcuni casi pratici si spieghi con il modo in cui i collaboratori competenti della Confederazione concepiscono il proprio ruolo, attribuendogli una portata più ampia di quella prevista dal mandato legale. Questo potrebbe essere dovuto anche a una certa interconnessione professionale. Si contano numerosi casi di passaggio diretto di personale dalla Suva verso posizioni dirigenziali presso la vigilanza dell'UFSP. A ciò si aggiunge un forte senso di responsabilità, che viene percepito sia a livello dirigenziale dell'UFSP sia presso la SG-DFI, in ragione della grande rilevanza della Suva per l'economia nazionale. Alcuni hanno lasciato intendere che la Confederazione dovrebbe intervenire per soccorrere la Suva in caso di difficoltà, anche se non vi partecipa finanziariamente e non è competente per la gestione della Suva. La legge non prevede però alcuna responsabilità di questo genere. Anzi, la Suva dovrebbe essere in grado di onorare autonomamente anche eventuali pretese derivanti da eventi rari che si verificano solo all'incirca ogni cento anni. Diversamente da altre assicurazioni contro gli infortuni, l'obbligo di assicurazione impedisce agli assicurati della Suva di cambiare istituto, anche in caso di aumento considerevole dei premi (n. 6.4).

7.3 Le procedure interne per la nomina del Consiglio della Suva sono adeguate solo in parte

Il Consiglio federale si occupa di nominare i 40 membri del Consiglio della Suva, sebbene le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori possano proporre candidature per i 16 seggi dei rispettivi gruppi. Il fatto che le organizzazioni possano proporre le persone chiamate a rappresentarle in seno al Consiglio della Suva viene

giudicato adeguato nel parere giuridico redatto su mandato del CPA. Dopotutto, sin da quando è stata istituita, il legislatore ha ribadito che la Suva viene gestita in modo autonomo dalle parti sociali (n. 4.2).

Nell'esercizio della sua competenza di nomina, il Consiglio federale deve però assicurare che nel Consiglio della Suva siano presenti le competenze necessarie per la gestione e la vigilanza dell'istituto. Analogamente alle prescrizioni per le unità rese autonome, il Consiglio federale ha adottato un profilo dei requisiti per il Consiglio della Suva, che viene giudicato adeguato. Il CPA constata tuttavia che, nel profilo, non si specifica nel dettaglio in che cosa consista l'adeguata rappresentanza delle «categorie professionali» prescritta dalla legge (n. 4.2).

Nel Consiglio della Suva, il Consiglio federale nomina anche otto rappresentanti della Confederazione. Le analisi condotte dal CPA rivelano che, fino a poco tempo fa, la Confederazione esercitava poca influenza sulla composizione di questo gruppo di membri. Erano piuttosto il presidente del Consiglio della Suva e il segretario generale della Suva a proporre le candidature. Di recente, è invece stata definita una procedura che prevede di ottenere un riscontro dalla Confederazione prima di prendere contatto con i potenziali candidati (n. 4.1).

Il CPA giudica questa procedura per la nomina del Consiglio della Suva adeguata solo in parte, perché l'Amministrazione federale non esamina in maniera sufficientemente approfondita le candidature prima della nomina da parte del Consiglio federale. È vero che l'UFSP esegue un controllo formale per verificare se il Consiglio della Suva nel suo insieme soddisfa i requisiti di adeguata rappresentanza delle regioni linguistiche e dei sessi, nonché se i candidati dispongono di un curriculum vitae e hanno dichiarato le proprie relazioni d'interesse. Tuttavia, non controlla il contenuto delle informazioni sulle persone. Mancano inoltre istruzioni su come stabilire quando una relazione d'interesse diventa incompatibile con un seggio nel Consiglio della Suva. Poiché occorre garantire che tutti i membri del Consiglio della Suva salvaguardino gli interessi della Suva, il CPA giudica l'attuale controllo svolto sulle candidature decisamente insufficiente. Anche la ripartizione delle responsabilità tra la SG-DFI e l'UFSP per la selezione e la verifica dei rappresentanti della Confederazione non è chiarita in modo sufficiente (n. 4.3).

7.4 La designazione «rappresentanti della Confederazione» nella LAINF è fuorviante

La LAINF stabilisce che il Consiglio della Suva si compone di 40 membri, di cui 16 rappresentanti dei lavoratori e 16 rappresentanti dei datori di lavoro, ai quali si aggiungono anche otto «rappresentanti della Confederazione». Secondo il parere giuridico, dalle basi legali è chiaro che questi ultimi non possono ricevere istruzioni dalla Confederazione. La legge sancisce in modo chiaro che i membri del Consiglio della Suva rappresentano gli interessi della Suva. Queste persone non sono quindi «rappresentanti della Confederazione» nel senso letterale del termine, come quelli che talvolta siedono nei consigli di amministrazione o d'istituto delle unità rese autonome. Presso la Suva, la Confederazione assume un ruolo che non è paragonabile a quello

che assume presso le unità rese autonome. La designazione di «rappresentanti della Confederazione» nella legge non è quindi opportuna (n. 3.1 e 3.5).

Nella prassi, i rappresentanti della Confederazione non ricevono istruzioni, e pertanto la legalità è garantita. Tuttavia, i membri del Consiglio della Suva, e addirittura i rappresentanti della Confederazione, non hanno piena chiarezza sul loro ruolo. Alcuni membri del gruppo della Confederazione hanno manifestato al CPA l'auspicio di ricevere più istruzioni e informazioni da parte della Confederazione, il che non sarebbe conforme alla legge. La designazione «rappresentanti della Confederazione» contenuta nella legge risulta quindi fuorviante nella prassi (n. 5.2).

Il fatto che in seno al Consiglio della Suva sieda anche un terzo gruppo composto da persone indipendenti, oltre alle parti sociali, è incontrovertibile e in linea di principio adeguato. Ciò è in linea anche con le prescrizioni della FINMA per gli assicuratori privati contro gli infortuni. Anche i membri del Consiglio della Suva hanno riconosciuto l'importanza di avere un terzo gruppo di persone a garanzia degli equilibri tra le parti sociali (n. 5.2).

Tuttavia, non tutti i «rappresentanti della Confederazione» nel Consiglio della Suva sono indipendenti nel senso previsto dalla legge. Alcuni sono collaboratori dell'Amministrazione federale. È consuetudine, per esempio, che una persona della Direzione del lavoro della SECO e il direttore dell'UFPER siedano nel Consiglio della Suva. Questo è un problema se si considera la volontà chiara del legislatore di impedire alla Confederazione di esercitare una vigilanza diretta sulla Suva riservandole solo un'alta vigilanza da svolgere con moderazione. La funzione di questi collaboratori dell'Amministrazione federale in seno al Consiglio della Suva non è mai stata chiarita (n. 5.2).

Elenco delle abbreviazioni

Art.	Articolo
CDF	Controllo federale delle finanze
CdG	Commissioni della gestione delle Camere federali
CFSL	Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro
Cost.	Costituzione federale (RS 101)
CPA	Controllo parlamentare dell'amministrazione
Cpv.	Capoverso
DFI	Dipartimento federale dell'interno
DTF	Decisioni del Tribunale federale
FF	Foglio federale
Fig.	Figura
FINMA	Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
LAINF	Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20)
LAMI	Legge federale del 13 giugno 1911 sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (FF 1911 III 523) (<i>disponibile solo in tedesco e francese</i>)
Lett.	Lettera
LOGA	Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010)
n.	Numero
OPI	Ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni (RS 832.30)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SG-DFI	Segreteria generale del Dipartimento federale dell'interno
Suva	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
Tab.	Tabella
UFPER	Ufficio federale del personale
UFSP	Ufficio federale della sanità pubblica
UPI	Ufficio prevenzione infortuni
v.	vedi

Bibliografia e documenti di riferimento

CDF (2016): Verifica dell'organizzazione e dell'impiego di mezzi per la sicurezza sul lavoro – Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro, efk.admin.ch/it > Pubblicazioni > Rapporti > Tema > Economia e agricoltura > CDF-15323 > Verifica dell'organizzazione e dell'impiego di mezzi per la sicurezza sul lavoro – Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (rapporto *in francese*, riassunto *in italiano*).

CDF (2021): Verifica successiva concernente l'attuazione di raccomandazioni importanti – Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro, efk.admin.ch/it > Pubblicazioni > Rapporti > Tema > Economia e agricoltura > CDF-20264 > Verifica successiva concernente l'attuazione di raccomandazioni importanti – Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (rapporto *in tedesco*, riassunto *in italiano*).

CDF (2024): *Jahresprogramm 2024* (disponibile anche *in francese*), efk.admin.ch/it > Pubblicazioni > Programma annuale > Archivio Programmi annuali > Programma annuale 2024.

CFSL (2025): *Sonderrechnung 2024* (disponibile anche *in francese*), ekas.admin.ch/it > Chi siamo > Relazioni e conti separati > Conto separato 2024.

DATEC (2025): Profilo dei requisiti del Consiglio di amministrazione della Swisscom SA, uvek.admin.ch/it > Il DATEC > Imprese parastatali > Swisscom > Profilo dei requisiti del Consiglio di amministrazione.

DFF (2013): *Muster-Anforderungsprofil für Mitglieder des Verwaltungs- bzw. des Institutsrats von selbstständigen Organisationen des Bundes (nachfolgend «oberstes Führungsorgan»)* (disponibile anche *in francese*), epa.admin.ch > Temi > Diritto del personale > Beschlüsse des Bundesrates zur Wahl von Mitgliedern der obersten Leitungsorgane; Anforderungsprofil für die Verwaltungs- und Institutsräte.

DFI (2023): Profilo dei requisiti per i membri del Consiglio della Suva, approvato dal Consiglio federale il 22 novembre 2023.

FINMA (2017a): circolare FINMA 2017/1, «Corporate Governance – banche», finma.ch/it > Documentazione > Circolari > Circolare FINMA 2017/1, «Corporate Governance – banche».

FINMA (2017b): circolare FINMA 2017/2, «Corporate Governance – assicuratori», finma.ch/it > Documentazione > Circolari > Circolare FINMA 2017/2, «Corporate Governance – assicuratori».

Grisel Rapin, Clémence / Zufferey, Jean-Baptiste (2025): *Avis de droit rédigé à l'attention du Contrôle parlementaire de l'administration (CPA) et portant sur la haute surveillance de la Confédération sur la Suva*, Friburgo.

Maurer Alfred (1989): *Schweizerisches Unfallversicherungsrecht*, 2^a edizione, Berna: Stämpfli.

Messaggio aggiuntivo del 19 settembre 2014 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni; organizzazione e attività accessorie della Suva), FF 2014 6835.

Messaggio del 10 dicembre 1906 concernente l'assicurazione contro le malattie e gli infortuni (*non disponibile in italiano*; versione francese: FF 1906 VI 213).

Messaggio del 18 agosto 1976 per una legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (FF 1976 III 155).

Messaggio del 30 maggio 2008 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (FF 2008 4703).

Principi d'azione delle Commissioni della gestione del 13 maggio 2024 (FF 2024 2751).

Rapporto del Consiglio federale del 13 settembre 2006 sullo scorporo e la gestione strategica di compiti della Confederazione (rapporto sul governo d'impresa; FF 2006 7545).

Rapporto della Commissione delle finanze del Consiglio degli Stati del 24 gennaio 2022 sulla mozione Pfister Gerhard 21.3928, Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni. Verifica del Controllo federale delle finanze.

Suva (2025): L'organigramma della Suva, suva.ch/it-ch > Download e ordinazioni > L'organigramma della Suva.

Suva (pagina web): L'assicurazione contro gli infortuni: una risposta ai pericoli e ai problemi sociali dell'epoca, suva.ch/it-ch > Chi siamo > La Suva > Storia della Suva > Una risposta ai pericoli e ai problemi sociali dell'epoca (al: 19.11.2025).

Swisscom (2023): Statuto di Swisscom SA, versione del 28 marzo 2025, swisscom.ch > Chi siamo > Corporate Governance > Principi > Statuto.

UFSP (2020): *Prozess VA 2.7.05 FD Jahresrechnung der Suva inkl. MV*, versione 1.3 dell'11.3.2020.

UFSP (2025): *Tätigkeitsbericht 2024. Aufsicht über die soziale Kranken- und Unfallversicherung (disponibile anche in francese)*, bag.admin.ch/it > Servizi > Pubblicazioni > Rapporti d'attività > Rapporti d'attività relativi alla vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie e gli infortuni.

UFSP (senza data): *Wissensmanagement – Prüfung Jahresrechnung Suva*.

UFSP / DFI (2026): Parere dell'UFSP e del DFI del 10 febbraio 2026 nel quadro della consultazione dell'Amministrazione (in tedesco).

UPI (pagina web): Insieme per la sicurezza – La struttura organizzativa dell'UPI, bfu.ch/it > Menu > UPI - Chi siamo > L'UPI sotto la lente > Organizzazione > Insieme per la sicurezza – La struttura organizzativa dell'UPI (stato: 19.11.2025).

Elenco delle persone interpellate

Nell'elenco qui appresso è riportata la funzione ricoperta dalle persone interpellate al momento del colloquio con il CPA.

Amministrazione federale

Christen, Thomas	Vicedirettore, UFSP
Clerc, Stephan	Attuario-matematico d'assicurazioni, sezione «Premi e rischi finanziari», UFSP
Crausaz, Simon	Referente specialista, Segreteria generale DFI
Hostettler, Stefan	Co-segretario generale, Segreteria generale DFI
Jurgons, Henri	Attuario, sezione «Assicurazione infortunio, prevenzione infortunio e assicurazione militare», UFSP
Molinaro, Alexandra	Capo sezione «Assicurazione infortunio, prevenzione infortunio e assicurazione militare» e capo sezione «Supporto e organizzazione», divisione Vigilanza delle assicurazioni, UFSP
Motta, Cristoforo	Ex capo sezione «Assicurazione infortunio, prevenzione infortunio e assicurazione militare», UFSP
Müller, Noemi	Capo supplente sezione «Assicurazione infortunio, prevenzione infortunio e assicurazione militare», UFSP
Muri, Philipp	Capo divisione Vigilanza delle assicurazioni, UFSP
Sorg, Michael	Collaboratore personale, Segreteria generale DFI

Consiglio della Suva

Abate, Fabio	Rappresentante della Confederazione / Avvocato
Amstein, Claudine	Rappresentante della Confederazione / Consulente indipendente
Bianchi, Doris	Rappresentante della Confederazione / Direttrice di PUBBLICA
Feri, Yvonne	Rappresentante dei lavoratori / Presidente di Syna
Gendotti, Gabriele	ex rappresentante della Confederazione, ex presidente del Consiglio della Suva
Lampart, Daniel	Rappresentante dei lavoratori, vicepresidente del Consiglio della Suva / economista capo, Unione sindacale svizzera

Link, Björn-Christian	Rappresentante della Confederazione / PD Dr. med., primario e responsabile della clinica di ortopedia e traumatologia presso l'Ospedale cantonale di Lucerna
Masshardt, Urs	Rappresentante dei lavoratori / ex direttore, Hotel & Gastro Union
Moser, Gerhard	Rappresentante dei datori di lavoro / membro del Comitato centrale della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori / consulente e mediatore, membro della Direzione, Seimexco SA
Müller, Roland A.	Rappresentante dei datori di lavoro, vicepresidente del Consiglio della Suva / direttore, Unione svizzera degli imprenditori
Polito, Véronique	Rappresentante dei lavoratori / membro della Direzione, Unia
Richoz, Pascal	Rappresentante della Confederazione / capo del campo di prestazioni Condizioni di lavoro, membro della Direzione, SECO
Rickenbacher, Andreas	Rappresentante della Confederazione, presidente del Consiglio della Suva
Rogger, Roman	Rappresentante dei datori di lavoro / CEO del gruppo, Woodpecker Holding AG
Vaisbrot, Kareen	Rappresentante dei datori di lavoro / membro della Direzione, Swissmem
von Kaenel, Rahel	Rappresentante della Confederazione / direttrice, Ufficio federale del personale
Ziegel, Johanna	Rappresentante della Confederazione / professoressa di statistica, Politecnico federale di Zurigo

Suva

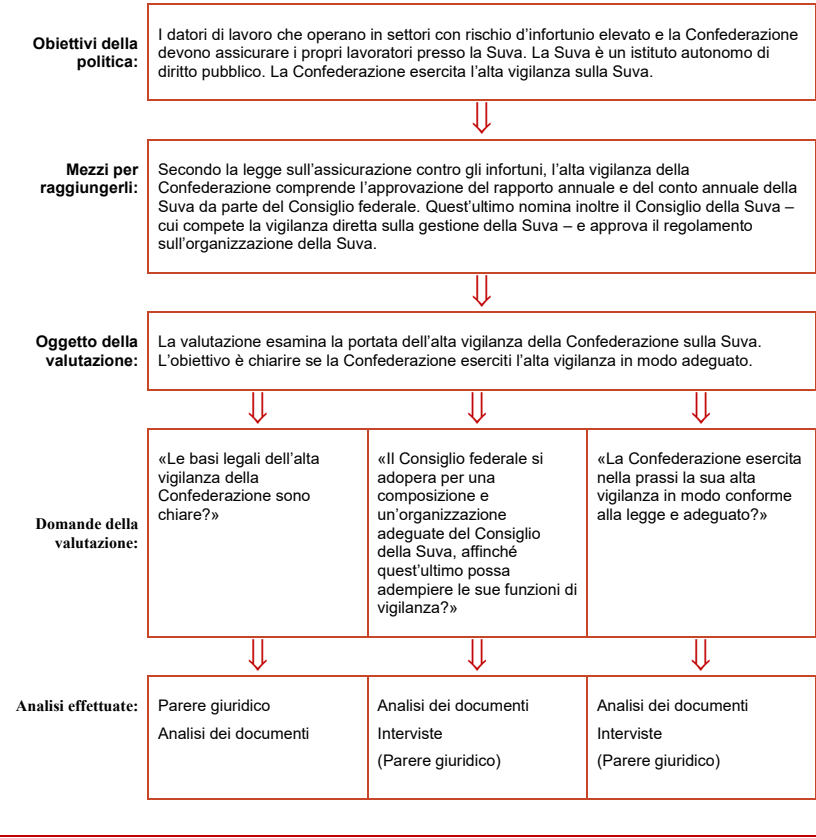
Blum, Peter	Capo Tecnica assicurativa
Epelbaum, Marc	Segretario generale del Consiglio della Suva
Kaufmann, Roger	Attuario responsabile
Koch, Marco	Capo Compliance
Niederberger, Kurt	Capo Risk Management
Niggli, Hubert	Membro della Direzione, capo Dipartimento finanze e informatica
Ritler, Kilian	Capo Divisione giuridica
Stucki-Mauderli, Isabelle	Segretaria generale supplente, responsabile Public Affairs

von Holzen, Alexander	Responsabile Revisione interna
Weber, Felix	Presidente della Direzione, capo Dipartimento clienti e partner

Altre persone

Aeschbacher, Simon	Vigilanza sulle assicurazioni per clienti privati, gruppo di esperti assicurazione malattie/contro gli infortuni, FINMA
Fux, Thomas	Responsabile vigilanza sulle assicurazioni per clienti privati, responsabile gruppo di esperti assicurazione malattie/contro gli infortuni, FINMA
Gutmann, Simone	Vigilanza sulle assicurazioni per clienti privati, gruppo di esperti assicurazione malattie/contro gli infortuni, FINMA
Hänsli, Irène	Responsabile assicurazione infortuni e indennità giornaliera per malattia, Associazione Svizzera d'Assicurazioni
Schenker, Matthias	Capo assicurazione malattie e infortuni, Associazione Svizzera d'Assicurazioni
Schmid, Reinhard	Capo clientela aziendale P&C (Property-Casualty), Axa
Weingart, Tobias	Capo CEO Office, FINMA

Approccio della valutazione



Criteri di valutazione

Criterio	Elementi di valutazione
<i>Chiarezza delle basi legali</i> (n. 3)	
Sufficiente determinatezza delle basi legali	Dal punto di vista giuridico, l'alta vigilanza della Confederazione è disciplinata in modo adeguato nelle basi legali. Dal punto di vista giuridico, l'alta vigilanza della Confederazione è regolamentata al livello normativo corretto (legge, ordinanza). Dal punto di vista giuridico, le responsabilità del Consiglio federale e dell'unità competente sul piano operativo per la vigilanza (UFSP) sono definite in maniera adeguata (norme di delega).
Chiarezza della portata dell'alta vigilanza	La collocazione istituzionale della Suva (= grado di autonomia), da un lato, e la portata della responsabilità della Confederazione, p. es. in caso di difficoltà finanziarie della Suva, dall'altro, si evincono in modo chiaro dalle basi legali. L'alta vigilanza può essere esercitata in funzione dei rischi, in particolare quando questi cambiano nel corso del tempo. La portata dell'alta vigilanza della Confederazione è motivata in modo plausibile nei messaggi e in altri documenti.
Chiarezza della portata degli strumenti di vigilanza	La portata degli strumenti dell'alta vigilanza è chiara. Dal punto di vista giuridico, gli strumenti dell'alta vigilanza sono adeguati alla portata della responsabilità della Confederazione.
Legalità delle prescrizioni della Confederazione concernenti l'organizzazione della Suva	Le prescrizioni della Confederazione concernenti l'organizzazione della Suva rispettano l'autonomia della Suva e i limiti dell'alta vigilanza della Confederazione. Il regolamento sull'organizzazione della Suva concretizza le prescrizioni di legge in modo adeguato e a livello corretto. Il rapporto tra il Consiglio della Suva e il suo comitato o le sue commissioni nonché le rispettive competenze sono descritti in modo completo e sufficientemente dettagliato. La delega delle competenze del Consiglio della Suva al comitato è adeguata (le competenze delegate non sono né eccessive né troppo esigue).
Sufficiente determinatezza del rapporto tra la Confederazione e i rappresentanti della Confederazione nel Consiglio della Suva	Il rapporto tra la Confederazione e i suoi rappresentanti in seno al Consiglio della Suva è disciplinato nelle basi legali in modo sufficientemente determinato e al livello normativo corretto. Dal punto di vista giuridico, è chiaro in quali termini la Confederazione ha il diritto di impartire istruzioni ai suoi rappresentanti nel Consiglio della Suva (p. es. può richiedere un controllo da parte di un Ufficio di revisione). La legge dispone in modo chiaro e giuridicamente adeguato quando i rappresentanti della Confederazione in seno al Consiglio della Suva devono informare la Confederazione in caso di problemi e abusi, per esempio per consentire al Consiglio federale di revocare, per gravi motivi, il mandato a membri del Consiglio della Suva (art. 63 cpv. 2 LAINF).

Criterio	Elementi di valutazione
<i>Nomina del Consiglio della Suva da parte del Consiglio federale (n. 4)</i>	
Profilo dei requisiti adeguato per il Consiglio della Suva	Il profilo dei requisiti corrisponde ai principi del Consiglio federale per siffatti organi (lingue, regioni del Paese, ecc.). Il profilo dei requisiti definito dal Consiglio federale per i membri del Consiglio della Suva garantisce che quest'ultimo disponga delle conoscenze tecniche rilevanti per una vigilanza adeguata (finanze, diritto, ecc.). Le prescrizioni relative all'indipendenza dei membri del Consiglio della Suva (relazioni d'interesse) sono formulate per iscritto in modo sufficientemente dettagliato e definite in modo tale che la Confederazione possa verificarle opportunamente e con un impegno ragionevole. Le differenze nel profilo dei requisiti tra i rappresentanti della Confederazione e quelli delle organizzazioni sono plausibili e motivate.
Esame adeguato delle candidature per il Consiglio della Suva	L'esame delle candidature per verificare l'adempimento del profilo dei requisiti e valutare l'eventuale esistenza di relazioni d'interesse è previsto nelle procedure. Le procedure definite garantiscono che il Consiglio federale non nomini nel Consiglio della Suva persone con relazioni d'interesse problematiche. La documentazione presentata dai candidati permette di verificare l'adempimento del profilo dei requisiti e di valutare l'eventuale esistenza di relazioni d'interesse. Le candidature delle persone proposte dai datori di lavoro/lavoratori vengono esaminate in modo adeguato per verificare l'adempimento del profilo dei requisiti e valutare l'esistenza di relazioni d'interesse, senza che la Confederazione influisca in modo inappropriato sulla proposta di candidatura. L'esame garantisce che i membri del Consiglio della Suva dispongano dei requisiti necessari per adempiere la loro funzione nel Consiglio della Suva. I rappresentanti della Confederazione vengono esaminati in modo adeguato, al fine di garantire che dispongano della qualifica necessaria per adempiere la loro funzione nel Consiglio della Suva.
Procedure adeguate e scritte per la nomina del Consiglio della Suva da parte del Consiglio federale	Il profilo dei requisiti permette di stabilire un ordine di priorità adeguato tra le candidature/persone candidate in base alla loro idoneità. L'indipendenza della nomina da parte del Consiglio federale è garantita (p. es. rispetto a eventuali influenze della Direzione della Suva). Il Consiglio federale in corpore viene informato in modo sufficiente sulle candidature e la proposta che gli viene presentata è motivata in modo fondato. In caso di rielezione di membri del Consiglio della Suva, queste persone vengono esaminate in modo adeguato per quanto riguarda le relazioni d'interesse, il profilo dei requisiti e l'adeguatezza generale per il Consiglio della Suva, in particolare se ne fanno parte da molto tempo. Le procedure per l'assegnazione di posti vacanti nel Consiglio della Suva sono adeguate (prevedono termini appropriati e sono definite per iscritto in modo trasparente).

Criterio	Elementi di valutazione
<i>Organizzazione del Consiglio della Suva da parte del Consiglio federale (n. 5)</i>	
Adeguatezza dell'organizzazione della vigilanza del Consiglio della Suva da parte del Consiglio federale	I regolamenti adottati dal Consiglio federale riproducono gli obiettivi della revisione della LAINF, in particolare in relazione al rafforzamento del governo d'impresa (cfr. i messaggi). Le basi legali assegnano al Consiglio della Suva competenze sufficienti a consentirgli di adempiere la sua funzione di vigilanza sulla Direzione della Suva. Il regolamento sull'organizzazione è sufficientemente chiaro nella prassi. Non esistono problemi di coordinamento o di competenza tra gli organi in relazione alla vigilanza sulla Direzione della Suva. La delega delle competenze del Consiglio della Suva al comitato si rivela adeguata nella prassi (le competenze delegate non sono né eccessive né troppo limitate). La strutturazione del Consiglio della Suva in comitato e commissioni è adeguata per la vigilanza sulla Direzione della Suva.
Legalità dell'influenza della Confederazione sui rappresentanti della Confederazione in seno al Consiglio della Suva.	Gli accordi della Confederazione con i suoi rappresentanti nel Consiglio della Suva o le istruzioni impartite a questi ultimi rispettano il quadro giuridico. Per tutti gli attori coinvolti è chiaro in che misura la Confederazione abbia il diritto di impartire istruzioni ai suoi rappresentanti nel Consiglio della Suva. Considerata l'autonomia della Suva, la Confederazione non esercita, per il tramite dei suoi rappresentanti nel Consiglio della Suva, un'influenza inappropriata sulla gestione della Suva. La consuetudine secondo cui il presidente del Consiglio della Suva è un rappresentante della Confederazione è adeguata. Non è necessario sancirla nelle basi legali.
<i>Legalità e adeguatezza dell'alta vigilanza della Confederazione nella prassi (n. 6)</i>	
Legalità delle procedure definite per l'approvazione di rapporto annuale e conto annuale	Le procedure definite dal Consiglio federale e le prescrizioni relative all'esercizio dell'alta vigilanza sono conformi al quadro giuridico. Le procedure riproducono le responsabilità conformemente alle prescrizioni legali, senza oltrepassarle.
Legalità dell'alta vigilanza nella prassi	Nell'esercizio della sua alta vigilanza, la Confederazione rispetta l'autonomia giuridica della Suva e i conseguenti limiti dell'alta vigilanza. Gli strumenti di vigilanza impiegati dalla Confederazione sono conformi alle basi legali. L'alta vigilanza viene esercitata a tutti i livelli in modo conforme alle procedure e prescrizioni definite.
Adeguatezza delle procedure relative all'alta vigilanza	Le procedure definite dal Consiglio federale in relazione all'alta vigilanza sono adeguatamente dettagliate: (a) il Consiglio federale ha definito in modo chiaro le proprie responsabilità e quelle dell'unità competente sul piano operativo per la vigilanza (UFSP); (b) nelle procedure il Consiglio federale si assicura di venire prontamente coinvolto in caso di problemi e possibili abusi. Le procedure garantiscono un'alta vigilanza orientata al rischio in relazione alla solvibilità della Suva (= frequenza e profondità dell'alta vigilanza sono adeguate ai rischi; gli strumenti sono adeguati ai rischi; priorità alla protezione degli assicurati). La profondità e la frequenza del confronto/dei colloqui tra la Confederazione e la Suva sono adeguate. Le procedure per l'approvazione del rapporto annuale e del conto annuale vengono riviste se necessario.

Criterio	Elementi di valutazione
Adeguatezza del flusso di informazioni	I diversi livelli (Consiglio federale in corpore, capo del DFI, SG-DFI, UFSP) si tengono reciprocamente informati in modo trasparente e in forma appropriata riguardo all'alta vigilanza sulla Suva. In caso di problemi o abusi, il livello competente viene informato tempestivamente e in modo trasparente (dalla Suva o dall'UFSP), in modo tale che il Consiglio federale possa segnatamente revocare, per gravi motivi, il mandato di membri del Consiglio della Suva.
Adeguatezza dell'alta vigilanza nella prassi	I diversi livelli (Consiglio federale in corpore, capo del DFI, SG-DFI, UFSP) si confrontano, con una profondità e frequenza adeguate al rispettivo livello, su questioni che riguardano l'alta vigilanza sulla Suva. I diversi livelli (Consiglio federale in corpore, capo del DFI, SG-DFI, UFSP) esercitano la loro alta vigilanza in modo orientato al rischio.

Impressum

Esecuzione dell'inchiesta

Dr. Luzia Helfer (direzione di progetto)

Saskia Buchmüller (collaborazione scientifica)

Dr. Ueli Löffel (collaborazione scientifica)

Tanja Schindler (collaborazione scientifica)

Parere giuridico e assistenza giuridica

Prof. Dr. Clémence Grisel Rapin, Università di Friburgo

Prof. Dr. Jean-Baptiste Zufferey, Università di Friburgo

Ringraziamenti

Il CPA ringrazia l'UFSP e la SG-DFI per la documentazione messa a disposizione, i chiarimenti e le informazioni fornite. Un ringraziamento va inoltre ai membri interpellati del Consiglio della Suva nonché ai collaboratori della Suva per la disponibilità a partecipare alle interviste e per le informazioni fornite. Il CPA ringrazia infine i professori Grisel Rapin e Zufferey per la collaborazione costruttiva nel quadro del loro mandato.

Contatto

Controllo parlamentare dell'amministrazione

Servizi del Parlamento

CH-3003 Berna

Tel. +41 58 322 97 99

e-mail: pvk.cpa@parl.admin.ch

www.parlament.ch/it/cpa

Lingua originale del rapporto: tedesco